

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 giugno 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 5 dicembre 2016, n. 24.

Debito fuori bilancio. (16R00576) Pag. 1DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 dicembre 2016, n. 35.**Riordinamento del Centro di sperimentazione
Laimburg.** (17R00017)..... Pag. 4DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 dicembre 2016, n. 36.**Istituzione dell'agenzia Demanio provinciale.** (17R00018)..... Pag. 6

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre
2016, n. 0230/Pres.**Regolamento di modifica al regolamento per
il sistema regionale di formazione continua e di
educazione continua in medicina nel Friuli-Vene-
zia Giulia ai sensi dell'articolo 8, della legge regio-
nale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria
2015) emanato con decreto del Presidente della
Regione 4 dicembre 2015, n. 249.** (17R00076) .. Pag. 11

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 5 dicembre 2016, n. 3.

**Regolamento recante norme per la ripartizio-
ne degli incentivi di cui all'art. 93, commi 7-bis
e 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recepito nella Regione siciliana con legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12.** (17R00147) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 24.

**Ripubblicazione del testo della legge regiona-
le 5 dicembre 2016, n. 24 "Assestamento del bi-
lancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Va-
riazioni al bilancio di previsione della Regione
per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio
2016-2018" e relative note.** (17R00061) Pag. 18

LEGGE 6 dicembre 2016, n. 25.

**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sen-
si dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decre-
to legislativo 23 giugno 2011, n. 118.** (17R00144) Pag. 52



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 5 dicembre 2016, n. 24.

Debito fuori bilancio.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 13 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Debito fuori bilancio da sentenze

1. Con sentenza n. 298/2011 provvisoriamente esecutiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano, a rifondere al signor Dapunt Fortunato le spese di lite, liquidate in complessivi 1.500,00 euro, oltre a IVA, contributo Cassa previdenza avvocati, e oneri accessori di legge.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a 1.500,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento, pari a euro 60,00, IVA del 22 per cento pari a 343,20 euro e ammonta quindi a complessivi 1.903,20 euro.

3. La spesa di 1.903,20 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

4. Con sentenza n. 260/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al signor Friedrich Niedermayr le spese di lite, liquidate in complessivi 3.000,00 euro, oltre a IVA, contributo Cassa previdenza avvocati e oneri accessori di legge.

5. Tale debito si compone di spese legali pari a 3.000,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a 450,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 138,00 euro, IVA del 22 per cento pari a 789,36 euro, contributo unificato pari a 650,00 euro, spese vive pari a 92,36 euro, e ammonta quindi a complessivi 5.119,72 euro.

6. La spesa di 5.119,72 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

7. Con sentenza n. 833/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al signor Florian Demetz un terzo delle spese di lite, liquidate in 8.030,00 euro, oltre a 700,00 euro per spese vive, più il 15 per cento per le spese generali (1.204,00 euro) nonché contributo Cassa previdenza avvocati e IVA.

8. Tale debito si compone di spese legali pari a 3.311,50 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 123,13 euro, IVA del 22 per cento pari a 704,29 euro, oltre a spese di registro pari a 66,67 euro, e ammonta quindi a complessivi 4.205,59 euro.

9. La spesa di 4.205,59 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

10. Con sentenza n. 5/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla signora Birgit Evi Plattner un terzo delle spese di lite, liquidate in 8.030,00 euro, oltre a 700,00 euro per spese vive, più il 15 per cento per le spese generali (1.204,00 euro) nonché contributo Cassa previdenza avvocati e IVA.

11. Tale debito si compone di spese legali pari a 3.311,50 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 123,13 euro, IVA del 22 per cento pari a 704,29 euro, oltre a spese di registro pari a 66,67 euro, e ammonta quindi a complessivi 4.205,59 euro.

12. La spesa di 4.205,59 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.


13. Con sentenza n. 1111/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato il direttore dell'Ispezzorato del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al signor Luca Gualterotti le spese di lite, liquidate in 4.766,00 euro, più il 12,5 per cento per le spese generali nonché contributo Cassa previdenza avvocati e IVA.

14. Tale debito si compone di spese legali pari a 4.766,00 euro, spese generali del 12,5 per cento pari a 595,75 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 214,47 euro, IVA del 22 per cento pari a 1.226,76 euro e ammonta quindi a complessivi 6.802,98 euro.

15. La spesa di 6.802,98 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

16. Con sentenza n. 246/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano, a rifondere al signor Christian Meraner le spese di lite, liquidate in complessivi 2.500,00 euro, oltre a IVA, contributo Cassa previdenza avvocati, e oneri accessori di legge.

17. Tale debito si compone di spese legali pari a 2.500,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a 375,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento, pari a 115,00 euro, IVA del 22 per cento pari a 657,80 euro, spese vive pari a 42,31 euro, contributo unificato pari a 650,00 euro, e ammonta quindi a complessivi 4.340,11 euro.



18. La spesa di 4.340,11 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

19. Con sentenza n. 222/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano, a rifondere alla signora Verena Moser, al signor Thomas Larcher e alla signora Priska Wojnar un quarto delle spese di lite, liquidate in complessivi 9.000,00 euro, e altresì alla signora Waltraud Engle un quarto delle spese di lite, liquidate in complessivi 9.000,00 euro sempre oltre a IVA, contributo Cassa previdenza avvocati, e oneri accessori di legge.

20. Il primo debito si compone di spese legali pari a 9.000,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a 1.350,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento, pari a 414,00 euro, IVA del 22 per cento pari a 2.368,08 euro, spese vive pari a 185,59 euro, contributo unificato pari a 2.600,00 euro, e ammonta quindi a complessivi 15.917,67 euro, di cui un quarto, ossia 3.979,42 euro, a debito della Provincia autonoma di Bolzano. Il secondo debito nella misura di un quarto si compone di spese legali pari a 2.250,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a 337,50 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento, pari a 103,50 euro, IVA del 22 per cento pari a 592,02 euro, spese vive pari a 617,00 euro, e ammonta quindi a complessivi 3.900,02 euro.

21. La spesa di 7.879,44 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

22. Con sentenza provvisoriamente esecutiva n. 109/2016 la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha condannato il direttore del Servizio veterinario della Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla Baldi S.r.l. le spese di lite, liquidate in complessivi 2.104,50 euro, oltre a IVA, contributo Cassa previdenza avvocati e oneri accessori di legge.

23. Tale debito si compone di spese legali pari a 2.104,50 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 84,18 euro e ammonta quindi a complessivi 2.188,68 euro.

24. La spesa di 2.188,68 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

25. Con ordinanza del 3 ottobre 2015 provvisoriamente esecutiva la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla Aspiag Service S.r.l. 2/3 delle spese di lite, liquidate complessivamente in 28.035,25 euro, oltre le successive occorrenze.

26. Tale debito si compone di spese legali pari a 15.672,67 euro, spese generali del 15 per cento pari a 2.350,67 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 720,93 euro, e 666,67 euro quali spese ed ammonta quindi a complessivi 19.410,93 euro.

27. La spesa di 19.410,93 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

28. Con sentenza n. 17716/2016 la Corte di cassazione ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla signora Cristina Prandini le spese di lite, liquidate in complessivi 3.000,00 euro, oltre 100,00 euro per esborsi e agli accessori di legge. Con tale sentenza le sentenze del Tribunale di Bolzano n. 64/2010 e della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, n. 40/2010 sono passate in giudicato.

29. Tale debito per il primo grado si compone di spese legali pari a 1.575,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 63,00 euro, IVA del 22 per cento pari a 360,36 euro, nonché spese vive pari a 50,00 euro, per il secondo grado si compone di spese legali pari a 1.350,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 54,00 euro, IVA del 22 per cento pari a 308,88 euro, nonché spese vive pari a 20,00 euro e per il terzo grado si compone di spese legali pari a 3.000,00 euro, spese generali del 15 per cento, pari a 450,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 138,00 euro, IVA del 22 per cento pari a 789,36 euro, nonché spese vive pari a 100,00 euro e ammonta quindi per tutti i tre gradi a complessivi 8.258,60 euro.

30. La spesa di 8.258,60 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

31. Con sentenza n. 17717/2016 la Corte di cassazione ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla signora Sonja Rienzner le spese di lite, liquidate in complessivi 3.000,00 euro, oltre 100,00 euro per esborsi e agli accessori di legge. Con tale sentenza le sentenze del Tribunale di Bolzano n. 56/2010 e della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, n. 38/2010 sono passate in giudicato.

32. Tale debito per il primo grado si compone di spese legali pari a 1.575,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 63,00 euro, IVA del 22 per cento pari a 360,36 euro, nonché spese vive pari a 50,00 euro, per il secondo grado si compone di spese legali pari a 1.350,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 54,00 euro, IVA del 22 per cento pari a 308,88 euro, nonché spese vive pari a 20,00 euro e per il terzo grado si compone di spese legali pari a 3.000,00 euro, spese generali del 15 per cento, pari a 450,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 138,00 euro, IVA del 22 per cento pari a 789,36 euro, nonché spese vive pari a 100,00 euro e ammonta quindi per tutti i tre gradi a complessivi 8.258,60 euro.

33. La spesa di 8.258,60 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

34. Con sentenza n. 17780/2016 la Corte di cassazione ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla signora Silvia Kaser le spese di lite, liquidate in complessivi 3.000,00 euro, oltre 100,00 euro per esborsi e agli accessori di legge. Con tale sentenza le sentenze del



Tribunale di Bolzano n. 65/2010 e della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, n. 39/2010 sono passate in giudicato.

35. Tale debito per il primo grado si compone di spese legali pari a 1.575,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 63,00 euro, IVA del 22 per cento pari a 360,36 euro, nonché spese vive pari a 50,00 euro, per il secondo grado si compone di spese legali pari a 1.350,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 54,00 euro, IVA del 22 per cento pari a 308,88 euro, nonché spese vive pari a 20,00 euro e per il terzo grado si compone di spese legali pari a 3.000,00 euro, spese generali del 15 per cento, pari a 450,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 138,00 euro, IVA del 22 per cento pari a 789,36 euro, nonché spese vive pari a 100,00 euro e ammonta quindi per tutti i tre gradi a complessivi 8.258,60 euro.

36. La spesa di 8.258,60 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

37. Con sentenza n. 1162/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato il direttore della Ripartizione mobilità della Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla TAG S.r.l. le spese di lite, liquidate in 870,00 euro, oltre a 112,00 euro per spese vive, più il 15 per cento per le spese generali nonché contributo Cassa previdenza avvocati e IVA per il grado dinanzi al Giudice di pace e in 1.620,00 euro, oltre a 174,00 euro per spese vive, più il 15 per cento per le spese generali nonché contributo Cassa previdenza avvocati e IVA.

38. Tale debito si compone di spese legali pari a 2.490,00 euro, spese generali del 15 per cento, pari a 373,50 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 114,54 euro oltre a spese vive pari a 286,00 euro, e ammonta quindi a complessivi 3.264,04 euro.

39. La spesa di 3.264,04 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

40. Con sentenza n. 1156/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare al signor Manfred Maffei l'importo di 5.320,40 euro, oltre interessi e la svalutazione monetaria e a rifondere al medesimo le spese di lite, liquidate in 4.835,00 euro, oltre al 15 per cento per spese forfettarie, contributo Cassa previdenza avvocati e IVA e 300,00 euro per spese esenti.

41. Il capitale e gli interessi (124,32 euro), calcolati sino al 14 ottobre 2016, ammontano a complessivi 5.444,72 euro. La quota capitale (5.320,40 euro) trova idonea copertura nel capitolo U01111.0340 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018. La quota relativa agli interessi moratori e alla rivalutazione (124,32 euro) trova idonea copertura nel capitolo U01111.0510 nella missione 01 al programma 11 al titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

42. Il debito per spese legali si compone di spese legali pari a 4.835,00 euro, oltre a spese generali del 15 per cento pari a 725,25 euro, contributo Cassa previdenza

avvocati del 4 per cento pari a 222,41 euro, IVA del 22 per cento pari a 1.272,19 euro, oltre a spese esenti per 300,00 euro, e ammonta quindi a complessivi 7.354,85 euro.

43. La spesa di 7.354,85 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

44. Con sentenza n. 1230/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano e la BLS S.p.A. a rifondere alla Vitezza SpA le spese di lite, liquidate in 9.758,00 euro, oltre a 826,96 euro per spese vive, più il 15 per cento per le spese generali (1.463,70 euro) nonché contributo Cassa previdenza avvocati e IVA.

45. Tale debito si compone di spese legali pari a 11.221,70 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 448,87 euro, oltre a spese vive pari a 826,96 euro, e ammonta quindi a complessivi 12.497,53 euro.

46. La spesa di 12.497,53 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

47. Con sentenza n. 715/2013 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al signor Bruno Protà le spese di lite, liquidate in 1.550,00 euro, oltre al 12,5 per cento per spese forfettarie, contributo Cassa previdenza avvocati e IVA.

48. Il debito per spese legali si compone di spese legali pari a 1.550,00 euro, oltre a spese generali del 12,5 per cento pari a 193,75 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 69,75 euro, IVA del 22 per cento pari a 398,97 euro, e ammonta quindi a complessivi 2.212,47 euro.

49. La spesa di 2.212,47 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

50. Con sentenza n. 51/2016 provvisoriamente esecutiva la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al signor Mario Gombi le spese di lite, liquidate in 3.804,20 euro, oltre contributo Cassa previdenza avvocati e IVA.

51. Tale debito si compone di spese legali pari a 3.804,20 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 152,16 euro, IVA del 22 per cento pari a 870,40 euro, e ammonta quindi a complessivi 4.826,76 euro.

52. La spesa di 4.826,76 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

53. Con sentenza n. 1247/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al signor Giorgio Bianchi le spese di lite, liquidate in 13.472,00 euro, oltre al 1.156,24 euro per spese vive, più il 15 per cento per le spese generali nonché contributo Cassa previdenza avvocati e IVA.



54. Il debito per spese legali si compone di spese legali pari a 13.472,00 euro, spese generali del 15 per cento, pari a 2.020,80 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 619,71 euro, IVA del 22 per cento pari a 3.544,75 euro, oltre a spese vive pari a 1.156,24 euro e ammonta quindi a complessivi 20.813,50 euro.

55. La spesa di 20.813,50 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 2.

Legittimità

1. I debiti fuori bilancio di cui all'art. 1 sono riconosciuti legittimi.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 5 dicembre 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

16R00576

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 dicembre 2016, n. 35.

Riordinamento del Centro di sperimentazione Laimburg.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 28 dicembre 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 2016, n. 1446;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Centro di sperimentazione Laimburg

1. Il Centro di Sperimentazione Laimburg, di seguito denominato Centro, è un ente strumentale non economico della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. Il Centro svolge attività di ricerca, sperimentazione e innovazione, provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare nonché in tutti i settori connessi.

3. Per raggiungere i fini di cui al comma 2, il Centro può svolgere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari ai fini istituzionali, incluse attività commerciali purché non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nella sua attività istituzionale, oppure essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attività, comprese le attività di rappresentanza e relazioni istituzionali e le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché di ricezione ed ospitalità.

4. Il Centro può collaborare con altri enti o imprese pubbliche o private, nazionali ed estere - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, anche a titolo oneroso. Esso può altresì servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi.

5. Il Centro può eseguire progetti di ricerca e sperimentazione, servizi ed analisi scientifiche a carico di terzi. L'entità del corrispettivo per queste prestazioni è fissata dal direttore del Centro sulla base degli elementi di costo.

6. Presso il Centro è istituita una banca genetica per le varietà di piante esistenti e nuove, nonché a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Nella banca genetica sono raccolti anche semi e sementi. Finalità della banca genetica è raccogliere varietà di piante, di immagazzinarle e controllarle periodicamente, rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche.

7. Su incarico della Giunta provinciale, il Centro può anche adottare misure a tutela di razze di animali domestici minacciate di estinzione.

8. Il Centro stipula un accordo programmatico pluriennale con la Provincia, il quale viene concordato con il membro della Giunta provinciale competente per il Centro.

Art. 2.

Beni e patrimonio

1. I beni immobili necessari all'espletamento delle attività al Centro sono di proprietà della Provincia e vengono messi a disposizione dello stesso.

2. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, sono di proprietà del Centro, che ne cura l'inventariazione e la gestione. La Giunta provinciale può trasferire al Centro la proprietà dei beni mobili necessari all'espletamento delle attività ovvero ad assicurarne il godimento.

3. Per l'espletamento delle sue attività, il Centro utilizza anche terreni ed altri beni immobili nonché beni mobili e altre risorse del Demanio provinciale, messi a disposizione dalla stessa. Il fabbisogno del Centro ha precedenza rispetto ad altri utilizzi.

4. Il Centro in caso di necessità può affittare a proprie spese terreni agricoli e altri beni immobili per le sue attività.

5. Il Centro può inoltre acquistare e rivendere prodotti del Demanio Laimburg.



6. La costruzione di edifici in uso da parte del Centro e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico o della ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio. Il Centro in caso di necessità può incaricare a proprie spese il Demanio provinciale o altri per la realizzazione di detti lavori.

7. Le spese per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, nonché per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 3.

Finanziamenti e entrate

1. La Giunta provinciale assegna al Centro un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali di cui all'art. 1 e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale.

2. Ogni entrata connessa con l'attività del Centro è versata direttamente al Centro.

Art. 4.

Coordinamento ed indirizzo

1. Come unità di collegamento tra l'assessore/l'assessore competente e il Centro funge il direttore/la direttrice del dipartimento competente che assume il ruolo di coordinamento e controllo. In questo contesto il dipartimento provvede al trasferimento dei fondi approvati dalla Giunta provinciale nel bilancio del Centro nonché alla presentazione dei relativi provvedimenti per l'approvazione da parte della Giunta provinciale. L'attività amministrativa correlata viene effettuata dal personale del Centro.

Art. 5.

Personale

1. Il Centro si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia. Il Centro può inoltre assumere direttamente personale, anche stagionale, per le sue attività, nonché per particolari progetti e attività scientifiche.

2. Al personale dipendente dal Centro, le quali spese sono a carico del bilancio del Centro, si applica, salvo diversa previsione dello statuto, il contratto collettivo di riferimento.

Art. 6.

Statuto

1. La Giunta provinciale approva lo statuto del Centro, che stabilisce:

- a) gli organi del Centro, la loro composizione e i loro compiti;
- b) l'articolazione della struttura dirigenziale e le direttive sulla struttura amministrativa del Centro;
- c) le attività principali del Centro;
- d) la gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale del Centro.

Art. 7.

Attività amministrative

1. Il Demanio provinciale svolge per il Centro quelle attività amministrative che sono determinate e disciplinate mediante apposito accordo di cooperazione.

Art. 8.

Successione

1. Il Centro succede con effetto 1° gennaio 2017 al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, salvo quanto disposto ai commi 2 e 3.

2. Con effetto di cui al comma 1 l'amministrazione del Podere provinciale Laimburg viene scorporata dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg e incorporata nell'Agenzia provinciale foreste e demanio, che viene trasformata in un'agenzia provinciale, denominata Demanio provinciale.

3. Il Centro subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, salvo quelli di competenza dell'amministrazione fondiaria. In particolare ad esso è trasferita la proprietà dei beni mobili.

4. I beni immobili che alla data del 31 dicembre 2016 risultano di proprietà del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg sono trasferiti in proprietà alla Provincia.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Per assicurare una transizione agevole della contabilità, rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2016 il Comitato di coordinamento del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg.

2. Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato o la sua rinomina.

3. Al Centro viene messo a disposizione personale provinciale con un contingente di 75,947 equivalenti a tempo pieno. 8,474 equivalenti a tempo pieno vengono messi a disposizione al Demanio provinciale.

4. Il personale già dipendente del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg o dell'Azienda provinciale foreste e Demanio con contratto di lavoro a tempo indeterminato può, senza dover sostenere un ulteriore concorso o prova selettiva, cambiare da una struttura all'altra.

Per il personale provinciale messo a disposizione ad uno degli enti vengono applicate le relative disposizioni vigenti.

5. Le delibere del Consiglio d'amministrazione e i decreti del direttore del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg restano in vigore, purché non siano in contrasto con tali disposizioni.



Art. 10.

Abrogazione

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6, sono abrogati.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 dicembre 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

17R00017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 dicembre 2016, n. 36.

Istituzione dell'agenzia Demanio provinciale.

(*Publicato nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 28 dicembre 2016*).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 2016, n. 1446

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Agenzia Demanio provinciale

1. È istituita l'agenzia Demanio provinciale, di seguito denominata Demanio provinciale, mediante scorporo dell'Amministrazione fondiaria dal Centro di sperimentazione agrario Laimburg e incorporazione nell'agenzia provinciale foreste e demanio nonché mediante riorganizzazione di quest'ultima.

2. Il Demanio provinciale è un ente dipendente dalla Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. Essa è sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale.

3. Il Demanio provinciale mantiene l'emblema dell'agenzia provinciale foreste e demanio.

Art. 2.

Compiti

1. Il Demanio provinciale svolge i seguenti compiti:

a) messa a coltura ed a disposizione di terreni e risorse per la ricerca e formazione, in particolare per il Centro di sperimentazione Laimburg così come per altri centri di ricerca e per le scuole;

b) coltivazione, miglioramento ed incremento del patrimonio indisponibile della Provincia ed impiego di tutte le risorse naturali;

c) difesa del suolo, mantenimento e ripristino dell'equilibrio idrogeologico e bioecologico nei territori di sua competenza;

d) organizzazione di attività di istruzione nei settori delle foreste, della caccia, ambiente, dell'economia del legno e la sicurezza sul lavoro; in particolare organizza la formazione e dell'aggiornamento del personale forestale, degli operai forestali, delle guardie venatorie, dei cacciatori e degli operai di segheria, oltre ad organizzare e tenere i corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalla legge vigente in materia;

e) conduzione dei giardini di Castel Trauttmansdorff;

f) coltivazione dei propri frutteti, vigneti, masi, giardinerie, vivai forestali e le foreste e vendita dei loro prodotti;

g) regolamentazione e controllo del prelievo faunistico nelle oasi di protezione.

2. Il Demanio provinciale può collaborare con altri enti pubblici e privati, imprese nazionali ed estere, così come con centri di ricerca e sperimentazione e avvalendosi dei loro servizi dietro rimborso o conguaglio delle spese.

3. Il Demanio provinciale può eseguire lavori, servizi, costruzioni, pareri e interventi per conto di terzi mediante fatturazione.

4. Il Demanio provinciale attua per la Ripartizione provinciale Foreste i progetti in economia predisposti ed autorizzati dalla Ripartizione stessa e si avvale a tale scopo delle relative strutture. Il controllo sulla legittima realizzazione dei progetti rimane in capo alla Ripartizione.

5. Il Demanio provinciale svolge per il Centro di sperimentazione Laimburg quelle attività amministrative che vengono determinate e disciplinate mediante apposito accordo di cooperazione.

6. La Giunta provinciale può delegare compiti e attività istituzionali previsti dalla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, nonché da altre norme, al Demanio provinciale, mettendo a disposizione le necessarie risorse. La messa a disposizione di personale del corpo forestale è disciplinata con apposito accordo.

7. Qualora occorra il Demanio provinciale può avvalersi delle prestazioni, dei servizi e delle infrastrutture dell'amministrazione provinciale.



Art. 3.

Patrimonio, risorse e finanziamento

1. Il patrimonio amministrato dal Demanio provinciale è costituito:

a) dal «patrimonio indisponibile - foreste» della Provincia autonoma di Bolzano;

b) dai terreni agricoli e dai edifici e altri beni immobili connessi di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano;

c) da altri beni eventualmente affidati in gestione al Demanio provinciale da parte della Giunta provinciale o acquisiti ad altro titolo.

2. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, sono di proprietà del Demanio provinciale, che ne cura l'inventariazione e la gestione. La Giunta provinciale può trasferire al Demanio provinciale la proprietà dei beni mobili necessari all'espletamento delle attività.

3. I beni immobili rimangono di proprietà della Provincia.

4. Il Demanio provinciale amministra ed usa i beni mobili ed immobili necessari per le proprie attività e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria. Le spese per la costruzione, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, nonché per l'acquisto di beni immobili sono a carico del bilancio provinciale.

5. Le entrate del Demanio provinciale sono:

a) i proventi derivanti dalla vendita di prodotti agricoli e forestali;

b) i proventi derivanti da concessioni di patrimonio indisponibile;

c) i proventi derivanti dai servizi del Demanio provinciale a pagamento;

d) il ricavato dalla vendita dei beni mobili inventariati fuori uso;

e) le assegnazioni della Provincia;

f) i ricavi dalla gestione del Demanio provinciale ed ogni introito collegato con i suoi scopi;

g) i ricavi derivanti da vendita di energia;

h) gli ingressi ai giardini e le tariffe di parcheggio;

i) gli ulteriori introiti relativi ai compiti del Demanio provinciale.

6. Ogni entrata connessa con l'attività del Demanio provinciale viene assegnata direttamente al Demanio stesso.

7. La Giunta provinciale assegna al Demanio provinciale un finanziamento annuale a sostegno delle sue attività e delle spese di gestione nonché per l'attuazione di lavori per conto di Ripartizioni provinciali sulla base di un programma annuale.

8. Le norme per la tenuta della contabilità e dell'amministrazione finanziaria sono dettate mediante regolamento.

Art. 4.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi del Demanio provinciale:

a) il direttore/la direttrice;

b) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Il direttore/La direttrice

1. Il direttore/La direttrice del Demanio provinciale è nominato/nominata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale della Provincia. Al direttore/Alla direttrice è attribuita la massima responsabilità dirigenziale per tutti gli ambiti di competenza del Demanio provinciale. La sua posizione economica e giuridica corrisponde a quella del direttore/della direttrice di ripartizione ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

2. Il direttore/La direttrice è il/la rappresentante legale del Demanio provinciale e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) definisce, consultandosi con i/le dirigenti competenti, gli obiettivi annuali del Demanio provinciale e ne verifica l'attuazione;

b) esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza del Demanio provinciale, escluse quelle per le quali è espressamente prevista una diversa disciplina;

c) esercita i compiti e le funzioni del direttore/della direttrice di ripartizione per il personale provinciale messo a disposizione del Demanio provinciale e gestisce il personale assunto dalla stessa;

d) propone alla Giunta provinciale la dotazione complessiva dei posti dei/delle dipendenti provinciali e del personale da assumere presso il Demanio provinciale ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche;

e) sottopone all'approvazione della Giunta provinciale il budget annuale, le variazioni di budget ed il bilancio d'esercizio e ne controlla l'attuazione;

f) stipula contratti in nome del Demanio provinciale e ne garantisce la realizzazione e l'esecuzione;

g) sottopone all'approvazione della Giunta provinciale tutti i programmi delle attività nonché le eventuali modifiche degli stessi ed è responsabile della loro attuazione;

h) è responsabile dell'amministrazione e della gestione del patrimonio trasferito o messo a disposizione del Demanio provinciale e nomina i consegnatari/le consegnatarie e sub-consegnatari/sub-consegnatarie dello stesso;

i) adotta tutte le ulteriori misure connesse alla gestione del Demanio provinciale.

3. In caso di assenza o impedimento del direttore/della direttrice, le funzioni sono esercitate dal sostituto/dalla sostituta.



4. Il direttore/La direttrice può delegare singole funzioni ai/alle dirigenti del Demanio provinciale o ai/alle dipendenti preposti ad un settore omogeneo.

5. Il personale dirigente e coordinatore può delegare singole funzioni di gestione amministrativa e contabile al personale subordinato.

Art. 6.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio viene nominato dalla Giunta provinciale ed è formato da tre revisori dei conti.

2. Nella composizione del collegio si tiene conto in misura proporzionale della consistenza dei gruppi linguistici a livello provinciale. Deve inoltre essere garantita un'equilibrata rappresentanza dei generi ai sensi della normativa vigente.

3. I componenti del collegio restano in carica per tre esercizi dalla nomina fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del loro incarico. In nessun caso può essere superato il limite di tre mandati consecutivi.

4. Ai componenti del collegio spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

5. Il Collegio:

a) vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Demanio provinciale e controlla la legittimità della gestione;

b) redige una relazione sul budget annuale, sulle variazioni di budget ed sul bilancio d'esercizio.

Art. 7.

Coordinamento ed indirizzo

1. Nella funzione di collegamento tra l'assessore/assessora competente e il Demanio provinciale il direttore/la direttrice del dipartimento competente svolge compiti di coordinamento ed indirizzo. In tale quadro il dipartimento provvede affinché i finanziamenti assegnati dalla Giunta provinciale vengano versati in conto al bilancio del Demanio provinciale e predisporre la richiesta per l'autorizzazione da parte della Giunta, così come la presentazione delle misure conseguenti. Detta attività amministrativa viene compiuta dal personale del Demanio provinciale.

Art. 8.

Esercizio finanziario, budget e bilancio d'esercizio

1. L'agenzia adotta la contabilità civilistica ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare e inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

3. Il budget economico e d'investimento annuale e triennale dell'Agenzia deve essere redatto e sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale entro il 30 no-

vembre dell'anno precedente. Il budget deve rispettare il principio dell'equilibrio di bilancio. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto per l'approvazione alla Giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno seguente.

4. Per quanto riguarda il budget annuale, le variazioni al budget ed il bilancio d'esercizio dell'Agenzia si applicano le disposizioni vigenti in materia nonché le istruzioni impartite dalla ripartizione provinciale alle Finanze.

5. Il budget annuale e triennale, le variazioni al budget ed il bilancio d'esercizio dell'Agenzia sono soggette al parere del collegio dei revisori.

6. L'agenzia dispone di un proprio servizio di cassa affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia.

Art. 9.

Struttura organizzativa del Demanio provinciale

1. Il Demanio provinciale si articola in settori ed aree di coordinamento.

2. I settori sono:

Azienda agricola Laimburg;

Azienda forestale;

I giardini di Castel Trauttmansdorff;

Amministrazione;

Amministrazione immobili.

3. Ogni settore è diretto da un caposettore/una caposettore. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e i relativi contratti di comparto per il personale dirigenziale della Provincia.

4. I caposettore/Le caposettore assumono quando occorre lavoratori/lavoratrici stagionali e concludono i rispettivi contratti di lavoro. Essi/Esse sono datori/datrici di lavoro secondo le norme vigenti.

5. Le aree di coordinamento sono:

le stazioni di vigilanza forestali;

i poteri;

la contabilità;

l'ufficio contabilità salariale e personale;

i servizi di approvvigionamento;

i giardini;

la scuola forestale;

il vivaio ittico provinciale.

Art. 10.

Personale

1. Il Demanio provinciale si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia.

2. Il Demanio provinciale può assumere personale per le proprie attività, a tempo determinato e tempo indeterminato, o stagionale, attenendosi ai contratti collettivi vigenti.

3. Le retribuzioni dei lavoratori/delle lavoratrici e degli impiegati/delle impiegate possono essere adeguate a quelle del personale della Provincia in funzioni parago-



nabili, salvo le disposizioni dei singoli contratti collettivi. Il personale tecnico può essere inquadrato come il personale provinciale di riferimento.

4. Il Demanio provinciale predispone proprie linee guida per il suo personale, tenendo conto del contratto collettivo, incluse quelle per l'assunzione del personale e la sua retribuzione ottica tenendo conto del mercato del lavoro e della retribuzione del personale della Provincia.

Art. 11.

Oasi di protezione faunistica

1. I territori chiusi con più di 50 ettari del patrimonio indisponibile - Foreste ed i terreni inclusi nei territori predetti che hanno una superficie inferiore a 25 ettari costituiscono oasi di protezione faunistica.

2. I confini di tali territori vengono contrassegnati con le tabelle di cui all'allegato B o con i segni perimetrali del Demanio provinciale in bianco-nero-bianco.

3. Detti confini seguono i confini particellari delle proprietà con possibilità di conguagli in accordo con le riserve confinanti e nell'interesse di un funzionale servizio di controllo e gestione venatoria.

4. Catture e abbattimenti in tali territori sono autorizzati dal direttore/dalla direttrice del Demanio provinciale ai soli fini del migliore assestamento venatico e della protezione delle colture.

5. Dette catture e abbattimenti vengono effettuati dal personale forestale e di vigilanza venatoria del Demanio provinciale o su autorizzazione del direttore/della direttrice del Demanio provinciale, gratuitamente, da persone idonee, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del personale dell'Azienda.

6. Aree non boschive e complessi boschivi con una superficie minore a 100 ettari possono essere date in concessione dal direttore/dalla direttrice del Demanio provinciale a riserve di caccia confinanti, dove questi poi possono cacciare ai sensi della legge sulla caccia in vigore.

7. Il controllo tecnico dell'esercizio venatorio sui territori dati in concessione rimane di competenza del Demanio provinciale.

8. La non ottemperanza delle condizioni previste dall'atto di concessione comporta la revoca della medesima.

9. Il Demanio provinciale può effettuare nelle oasi di protezione faunistica ricerche, studi e sperimentazioni interessanti la fauna.

Art. 12.

Masi di montagna

1. I masi collocati in alta quota, la cui infrastrutturazione primaria, anche se eseguita in economia, comporti, in base alle stime dell'ufficio provinciale competente, oneri pari o superiori al valore dei masi medesimi, possono essere acquistati dall'amministrazione provinciale per un importo non superiore a quello risultante dalle perizie di stima, e destinati al demanio forestale con il vincolo della riforestazione. Si intendono per infrastrutturazione pri-

maria gli interventi afferenti agli accessi viari, alla protezione antivalanghiva o antismottamento, ai collegamenti alle reti elettriche, idriche e fognarie.

Art. 13.

Concessioni, manutenzione e fabbricati

1. Per servizi e forniture si applicano le disposizioni pertinenti.

2. I lavori di manutenzione possono essere eseguiti in economia diretta ai sensi della normativa vigente.

3. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione, il direttore/la direttrice del Demanio provinciale nomina il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento, il/la progettista, il direttore/la direttrice lavori e il collaudatore/la collaudatrice tra il personale interno o assegna tali incarichi secondo le disposizioni di legge.

4. Il direttore/La direttrice del Demanio provinciale può assegnare incarichi per consulenze tecniche e scientifiche per indagini ed interventi nell'ambito dell'attività del Demanio provinciale.

Art. 14.

Concessioni

1. Possono essere rilasciate concessioni inerente il patrimonio indisponibile, nel rispetto delle destinazioni del piano urbanistico comunale, e qualora esso non sia occorrente al Demanio provinciale. È data preferenza al Centro di sperimentazione Laimburg, alle scuole agrarie ed altri centri di ricerca. Possono essere dati in concessione anche Immobili e infrastrutture.

2. Concessioni di aree con una superficie fino a 30 m² o quelle il cui valore massimo viene stabilito dalla Giunta provinciale, possono essere rilasciate anche solo sotto forma di autorizzazione.

3. Per appartamenti e alloggi di servizio si applicano la normativa vigente e le tariffe della Provincia.

4. I concessionari devono versare il canone e l'eventuale deposito cauzionale, fissati nell'atto di concessione, prima dell'inizio dei lavori o del godimento della concessione. Gli importi delle concessioni e l'ammontare delle cauzioni sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

5. Tramite concessione il Demanio provinciale mette a disposizione aree e risorse per le attività istituzionali del Centro di sperimentazione Laimburg e le coltiva secondo le indicazioni del Centro che è tenuto a pagare il corrispettivo per il servizio ed i minori introiti.

6. Le concessioni hanno una durata massima di 29 anni. In casi straordinari la Giunta provinciale può autorizzare durate maggiori.

Art. 15.

Vendita dei prodotti - Istituzione comitato dei prezzi

1. Le modalità di vendita, i prezzi minimi per i prodotti, i canoni di concessione, i parametri per le compensazioni interne ed i prezzi sono stabiliti periodicamente, almeno due volte all'anno, da un comitato dei prezzi costituito



da tre membri. Ai componenti del collegio spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale per i revisori dei conti. La nomina avviene da parte della Giunta provinciale ed un membro è proposto dal Centro di sperimentazione Laimburg. Il comitato dei prezzi viene incaricato per tre anni d'esercizio, e può essere rinnovato.

2. Per i prodotti che vengono consegnati ai consorzi e al Centro di sperimentazione, i prezzi vengono esaminati e valutati dal comitato e la relativa relazione è trasmessa al Collegio dei revisori.

Art. 16.

Caccia

1. L'esercizio della caccia sui territori di cui all'articolo 11, senza specifica autorizzazione, costituisce esercizio della medesima in zona vietata e in periodo non consentito.

2. Resta salvo il diritto del Demanio provinciale al risarcimento dei danni subiti per la selvaggina abbattuta o catturata.

Art. 17.

Campeggio e l'attendamento

1. Senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice del Demanio provinciale nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale sono vietati il campeggio e l'attendamento sulla proprietà demaniale, contrassegnata con l'apposizione di cartelli di cui all'allegata tabella B.

2. La violazione di ogni singola norma è punita con una sanzione amministrativa pari a euro 51,00.

Art. 18.

Transito con cavalli

1. Il transito con cavalli per fini diversi da quelli agricoli e forestali sui terreni dati in gestione al Demanio provinciale è vietato senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice.

2. Per la violazione della disposizione di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 31,00 per cavallo.

3. Qualora il transito di cui al comma 1 avvenga su organizzazione di una scuola di equitazione, del fatto risponde l'istruttore/l'istruttrice o chi abbia organizzato l'escursione e soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 186,00 maggiorata di euro 31,00 per cavallo.

Art. 19.

Parcheggio abusivo

1. Chiunque parcheggi su aree del Demanio provinciale senza aver pagato l'importo dovuto, qualora previsto, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 51,00.

Art. 20.

Pascolo

1. Il bestiame ammesso al pascolo nelle proprietà del Demanio provinciale in base ai diritti di servitù, deve essere riconoscibile o contrassegnato dai singoli aventi diritto e avviato esclusivamente nei luoghi previsti nelle rispettive convenzioni. Gli sconfinamenti di bestiame nelle zone suaccennate, come pure il pascolo esercitato con bestiame non contrassegnato o non riconoscibile viene punito con il pagamento di una somma di euro 4,00 per ogni capo bovino, equino, ovino o caprino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di euro 23,00.

Art. 21.

Vigilanza

1. Per assicurare che le previsioni degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 siano rispettate sono incaricati della vigilanza dell'area demaniale il Corpo forestale provinciale, gli agenti giurati/le agenti giurate oppure gli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente/della Presidente della Provincia.

Art. 22.

Applicazione delle sanzioni amministrative

1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è il direttore/la direttrice del Demanio provinciale.

Art. 23.

Ricorsi

1. Contro gli atti amministrativi adottati dal direttore/dalla direttrice del Demanio provinciale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, che deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 45 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato in via amministrativa o da quando l'interessato ne abbia preso piena conoscenza.

Art. 24.

Successione

1. Il Demanio provinciale succede con effetto 1° gennaio 2017 all'Azienda provinciale foreste e demanio.

2. Con effetto di cui al comma 1 l'Amministrazione fondiaria Laimburg è scorporata dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg e incorporata nel Demanio provinciale.

3. Con effetto di cui al comma 1 il Demanio provinciale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda provinciale foreste e demanio nonché dell'Amministrazione fondiaria Laimburg. In particolare ad esso è trasferita la proprietà dei beni mobili.



Art. 25.

Disposizione transitorie

1. Le adesioni a cantine, cooperative agricole, e cooperative di energia, a consorzi e associazioni professionali, nonché a federazioni ed associazioni esistenti alla data del 31 dicembre 2016 restano valide, se compatibili con le pertinenti disposizioni, e possono essere revocate in qualsiasi momento. L'adesione a nuovi consorzi o partecipazioni viene deliberata dalla Giunta provinciale.

2. Le concessioni in essere rimangono in vigore fino alla loro scadenza.

3. Il Consiglio d'Amministrazione e l'organo di controllo nelle persona dei revisori dei conti dell'Azienda provinciale foreste e demanio rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio di 2016 per garantire un passaggio della contabilità senza ostacoli.

4. Il Demanio provinciale subentra nei progetti in corso dei lavori da terminare avviati in regia della Ripartizione provinciale foreste. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici in essere. Le risorse che sono state accertate e vincolate a progetti non conclusi verranno assegnate dal bilancio provinciale direttamente a favore dell'Agenzia.

5. Le delibere del consiglio di amministrazione ed i decreti del direttore/della direttrice del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg e le delibere del consiglio di amministrazione dell'Azienda provinciale foreste e demanio rimangono validi, purché non in contrasto con la presente disciplina.

6. Il Demanio provinciale subentra nei rapporti di lavoro con il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso l'Amministrazione fondiaria del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, ad eccezione di quello stagionale. Inoltre, al Demanio provinciale viene assegnato personale provinciale con un contingente equivalente a 8,474 dipendenti a tempo pieno provenienti dall'Amministrazione fondiaria Laimburg e con un contingente equivalente a 17,00 dipendenti a tempo pieno provenienti dall'Azienda provinciale foreste e demanio.

7. Il personale già dipendente del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg o dell'Azienda provinciale foreste e demanio con contratto di lavoro a tempo indeterminato può, senza dover sostenere un ulteriore concorso o prova selettiva, cambiare da una struttura all'altra. Per il personale provinciale messo a disposizione ad uno degli enti vengono applicate le relative disposizioni vigenti.

Art. 26.

Abrogazioni

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 23-bis, 25, 26, 27, 28, 30-bis e 30-ter della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 dicembre 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00018

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2016, n. 0230/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2015, n. 249.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2016)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che introduce l'obbligo della formazione permanente per gli operatori sanitari;

Considerati gli accordi Stato-Regioni, rispettivamente n. 168 di data 1° agosto 2007, n. 192. di data 5 novembre 2009 e n. 101 di data 19 aprile 2012 che hanno delineato il sistema di educazione continua in medicina (ECM) a livello nazionale;

Richiamata la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015), che all'art. n. 8 (finalità 7 - sanità pubblica) prevede che il regolamento del Sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia venga approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Valutato che la Regione Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo il valore della formazione continua come elemento strategico di sviluppo della qualità dei servizi, intende promuovere, governare e sviluppare un sistema regionale



di formazione continua per tutto il personale del Servizio sanitario regionale, aperto anche ai liberi professionisti, con le finalità di:

a) promuovere l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'innovazione del Servizio sanitario regionale nel suo complesso;

b) perseguire l'eccellenza nella formazione di professionisti sanitari e di quelli che operano nel Servizio sanitario regionale;

c) qualificare la formazione sanitaria e garantire l'attuazione del Sistema nazionale di educazione continua in medicina a livello regionale;

Ritenuto di apportare alcune modifiche al «Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. n. 8 della legge regionale 30 dicembre 2014 (Legge finanziaria 2015)» emanato con proprio decreto 4 dicembre 2015, n. 0249/Pres. confermando i requisiti generali per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono acquisire la qualifica di provider finalizzata all'organizzazione di eventi formativi ECM e di fornire le opportune indicazioni per la realizzazione, da parte degli stessi provider, di eventi formativi;

Precisato che il ruolo di ente accreditante è posto in capo alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2247 del 24 novembre 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2015, n. 249» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2015, n. 249.

Art. 1.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 249/2015

1. Alla fine della lettera a), comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 249/2015 (Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27), sono aggiunte le parole: «o suo delegato».

Art. 2.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 249/2015

1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 249/2015 è sostituito dal seguente:

«3. Il Comitato di garanzia è istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale n. 23/2013 con decreto del direttore centrale ed è composto da un massimo di cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla direzione centrale, sentita la commissione stessa, tra gli esperti nella materia. Il Presidente, previo parere della commissione, ha facoltà di coinvolgere, di volta in volta e su temi specifici, esperti nelle varie discipline o settori che possono partecipare alle riunioni ed attività del Comitato di garanzia senza diritto di voto».

Art. 3.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 249/2015

1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 249/2015 è sostituito dal seguente:

«2. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua è composto da una rete di esperti in materia individuati e coordinati secondo il programma definito dalla Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM. L'Osservatorio è coordinato da un componente nominato dal Presidente della Commissione tra gli esperti in materia. Le funzioni di supporto sono affidate alla Direzione centrale».

Art. 4.

Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 249/2015


1. Il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 249/2015 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti interessati all'accreditamento in qualità di provider ECM devono disporre di un comitato scientifico, nominato dal legale rappresentante e composto da almeno cinque componenti identificati tra professionisti altamente qualificati ed in rappresentanza delle aree professionali interessate. Fa parte del comitato scientifico il responsabile del servizio di formazione. I componenti di un comitato scientifico non possono essere inseriti quali componenti del comitato scientifico di altri provider regionali».

Art. 5.

Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 249/2015

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 249/2015 sono aggiunte le parole: «e miglioramenti proposti».



Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00076

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 5 dicembre 2016, n. 3.

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 8 del 24 febbraio 2017)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 2013, recante il nuovo Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al succitato decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'art. 13 della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, di conversione del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, con il quale sono stati abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 13-bis della suddetta legge con il quale sono state riscritte le modalità di accantonamento e gestione del fondo per la progettazione, con l'inserimento dei commi da 7-bis a 7-quinquies all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici;

Vista la nota n. 58324 del 3 dicembre 2014 con la quale la segreteria generale della Presidenza della Regione ha suggerito l'adozione da parte dell'assessorato delle infrastrutture e della mobilità di un atto regolamentare unico per tutta l'Amministrazione regionale, i cui criteri possano costituire linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/11 presenti nel territorio della Regione stessa;

Considerato che l'assessore per le infrastrutture e la mobilità ha dato incarico al dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico di predisporre lo schema di «Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12», da applicare per tutte le attività svolte in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 114/2014, cioè a far data dal 19 agosto 2014;

Visto il verbale della contrattazione decentrata integrativa tenutasi in data 4 febbraio 2014, durante la quale lo schema di regolamento predisposto dal Dipartimento regionale tecnico è stato apprezzato positivamente dalle organizzazioni sindacali che hanno suggerito alcune piccole modifiche;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, rilasciato con nota prot. n. 5874-309/4 del 13 marzo 2015;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 738/15, emesso nella adunanza di sezione del 7 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Nuovo codice degli appalti»;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 331 del 18 ottobre 2016 e n. 388 del 22 novembre 2016;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione e definizione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93, commi 7-bis e 7-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nel seguito indicato come «Codice dei contratti pubblici», recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.



2. Detto regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al comma 7-ter dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso l'Amministrazione regionale per la progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche finanziate ed appaltate dalla medesima, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter del Codice dei contratti pubblici.

3. I presenti criteri si applicano anche per le prestazioni rese, previa autorizzazione, dal succitato personale dell'Amministrazione regionale, su incarico di altre stazioni appaltanti o enti pubblici i quali si dovranno adeguare al momento del conferimento dell'incarico.

4. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni è nel seguito indicato come «Regolamento».

Art. 2.

Destinazione delle somme per gli incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 93 del codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

Le somme sono ripartite tra le seguenti figure professionali:

- il responsabile del procedimento;
- gli incaricati della redazione del progetto;
- i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- gli incaricati della direzione lavori;
- gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico;
- i collaboratori tecnici alle attività del responsabile del procedimento, alla progettazione e alla direzione lavori;
- i collaboratori amministrativi.

Art. 3.

Costituzione e quantificazione delle somme per gli incentivi alla progettazione

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite al comma 5.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie di detto fondo per la progettazione e l'innovazione è ri-

partito per ciascuna opera o lavoro sulla base dei presenti criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

3. In caso di appalti misti aventi per oggetto principale forniture e/o servizi e comprendenti anche lavori di entità significativa, ovvero aventi per oggetto principale lavori e comprendenti anche forniture o servizi separabili dalle attività correlate ai lavori, l'incentivo di cui al comma 2 è corrisposto per le attività di progettazione e direzione lavori relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi appositamente specificato nel progetto.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale.

5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 93, comma 7-bis, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

1) 2,00%, per importi dei lavori a base di gara sino ad euro 1.000.000;

2) 1,90%, per importi dei lavori superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;

3) 1,80%, per importi dei lavori superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

4) 1,70%, per importi dei lavori superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

5) 1,60%, importo dei lavori a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 7-ter del medesimo art. 93, sono pertanto le seguenti:

a) 1,60%, per importi dei lavori a base di gara sino ad euro 1.000.000;

b) 1,52%, per importi dei lavori superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;


c) 1,44%, per importi dei lavori superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

d) 1,36%, per importo dei lavori superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

e) 1,28% per importo dei lavori a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

7. Le percentuali determinate ai commi 5 e 6 si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

8. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base di gara sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.



9. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro secondo le seguenti percentuali:

A) responsabile unico del procedimento: 20%;

B) redattori del progetto, coordinatori per la sicurezza, direzione lavori e collaudo (tecnico amministrativo e statico): 60%;

C) collaboratori tecnici all'attività del responsabile del procedimento, alla progettazione e alla direzione dei lavori: 17%;

D) collaboratori amministrativi all'attività del responsabile del procedimento, alla progettazione, alla direzione dei lavori ed alle attività di collaudo: 3%.

10. Le quote di cui ai punti A), B), C), D) del precedente comma 9, riferite al valore complessivo dell'incentivo, sono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate nell'allegato «A» al presente Regolamento.

11. Con riferimento alle prestazioni dei soggetti di cui al punto B) del comma 9, si intendono le attività di seguito riportate:

per i redattori del progetto, la predisposizione degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici e dei corrispondenti articoli del regolamento compresi gli studi in essi citati;

per i coordinatori per la sicurezza, la redazione del piano di sicurezza, il coordinamento in fase esecutiva e l'attività prescritta dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

per la direzione lavori, l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;

per il collaudo, l'attività prevista dal regolamento per il collaudo tecnico amministrativo definitivo e/o in corso d'opera, la revisione tecnico contabile;

per il collaudo statico, l'attività prevista dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e delle vigenti norme tecniche.

12. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 9 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione regionale e affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto.

13. Qualora si proceda direttamente alla redazione del progetto esecutivo munito degli elaborati previsti dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici e dei corrispondenti articoli del regolamento l'aliquota da corrispondere al nucleo tecnico comprende anche quelle relative alla progettazione preliminare e definitiva.

14. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici e dei corrispondenti articoli del regolamento.

15. Nel caso in cui il certificato di collaudo tecnico amministrativo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori spetta l'aliquota prevista per il collaudo al netto della quota per il collaudo statico come successivamente definita.

16. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per «gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico», determinata come di seguito:

$$Pcs = \frac{Is}{It} \times Cs$$

Dove:

Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico;

Is = importo delle strutture;

It = importo totale delle opere;

Cs = 0,5 coefficiente di adeguamento.

Art. 4.

*Ulteriori spese tecniche
da prevedere nei quadri economici*

1. Ai sensi del comma 7-bis dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici oltre agli incentivi calcolati con i presenti criteri, tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento, quali ad esempio il rimborso delle spese sostenute per le trasferte anticipate dalla struttura di appartenenza, le spese di copia, di bollo, etc.. Le assicurazioni dei dipendenti sono stipulate dall'Amministrazione secondo gli specifici articoli del codice dei contratti pubblici e del regolamento tra cui, in particolare, per la progettazione gli articoli 90, comma 5, del Codice dei contratti pubblici e 270 del regolamento e per l'attività di verifica gli articoli 112, comma 4-bis, del Codice dei contratti pubblici e 57 del regolamento.

Art. 5.

*Personale partecipante alla ripartizione
delle somme per gli incentivi - Procedure*

1. Ai fini della individuazione delle figure professionali di cui all'art. 2, in relazione al progetto ed alla funzione che devono svolgere, ed alle modalità di conferimento degli incarichi, si specifica quanto segue.

2. Il responsabile del procedimento è un tecnico, in servizio presso i Dipartimenti dell'Amministrazione regionale e presso i relativi servizi periferici, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un dipendente con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni, fatto salvo l'art. 253, comma 16, del Codice dei contratti pubblici per il quale i tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professio-



nali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3. Il responsabile del procedimento è soggetto della stazione appaltante. Nell'ambito degli appalti gestiti direttamente dalla Regione siciliana, la relativa nomina è di esclusiva competenza del dirigente generale del Dipartimento regionale che si configura come stazione appaltante, su designazione del dirigente generale del Dipartimento presso cui il tecnico presta servizio.

Per le attività di competenza dei Servizi periferici, la nomina o la designazione del responsabile del procedimento può avvenire su proposta motivata dei dirigenti preposti ai suddetti Servizi. Analogamente si procede alla nomina dei collaboratori tecnici e amministrativi all'attività del responsabile del procedimento. Deve essere assicurato in ogni caso il principio di rotazione e trasparenza.

4. Quando l'opera da realizzare, di competenza dei servizi periferici, sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più province, il responsabile del procedimento è designato dal dirigente generale del Dipartimento cui il tecnico presta servizio, su proposta motivata dei dirigenti preposti ai suddetti servizi delle province in cui debba realizzarsi l'opera, individuato tra i tecnici degli uffici, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi, e nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi.

5. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne, è costituito presso il Dipartimento che ha competenze per le attività di progettazione e direzione lavori il nucleo tecnico di progettazione che è composto dai progettisti, dal coordinatore del piano di sicurezza nella fase della progettazione, dagli eventuali consulenti e dai collaboratori tecnici e amministrativi che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto.

La costituzione di detto nucleo tecnico è di competenza del dirigente generale del Dipartimento succitato, per le attività di pertinenza dei servizi centrali, e dei dirigenti preposti ai servizi periferici, per le attività di diretta competenza degli stessi, salvo che il livello, l'importanza o la complessità delle attività da svolgere non richiedano l'intervento dello stesso dirigente generale.

Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.

Con le stesse modalità si procede alla nomina del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione e dei relativi collaboratori tecnici ed amministrativi, nonché del collaudatore tecnico amministrativo e statico.

6. Per le prestazioni di progettazione e/o direzione lavori richieste da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 90, comma 1c) del codice dei contratti pubblici, i termini per il conferimento e l'espletamento degli incarichi sono previsti negli appositi accordi tra i legali rappresentanti di dette amministrazioni ed il dirigente generale del Dipartimento che ha competenze per le attività di progettazione e direzione lavori o, ricorrendo alla necessità o all'urgenza, un suo delegato.

Art. 6.

Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori posto a base di gara.

2. L'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione.

3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento in conformità a quanto indicato ai commi 9 e 10 dell'art. 3, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1.

4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile del procedimento.

5. L'incentivo può essere liquidato:

al nucleo tecnico di progettazione ed al coordinatore della sicurezza per la progettazione, prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto esecutivo/definitivo ed il relativo finanziamento;

al direttore dei lavori, alla relativa struttura di supporto, al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione e al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

al responsabile del procedimento ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento dei lavori e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie.

7. Qualora l'Amministrazione regionale non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

8. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al nucleo di progettazione.



9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7.

Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. Il responsabile del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:

a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;

b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento;

c) rinuncia all'incarico;

d) revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione del punto d), il responsabile del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile del procedimento su-bentrante con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6.

2. Analogamente si procede nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

3. Intervenuta la sostituzione del responsabile del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art. 8.

Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dall'art. 141 del codice dei contratti pubblici.

Art. 9.

Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del nucleo tecnico di progettazione nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, è applicata una penale pari allo 0,5% del compenso spettante con riferimento alla tabella «A» allegata, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo.

2. La suddetta penale non si applica solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso nucleo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del dirigente generale, sentito il responsabile del procedimento o il dirigente dell'ufficio periferico.

3. Analogamente si procede per le altre fasi del procedimento, non computando per la fase di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice dei contratti pubblici o i maggior tempi assegnati all'impresa in relazione ai suddetti accadimenti o a titolo di concessione di proroga.

4. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lettera e) del codice dei contratti pubblici, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non viene corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività incentivate svolte in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, quindi a decorrere dal 19 agosto 2014, ancorché derivanti da incarichi conferiti antecedentemente alla suddetta data. È compito del responsabile del procedimento verificare ed attestare la quota parte delle attività già svolte da assegnare alla previgente normativa.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia all'organo politico una relazione in ordine alla applicazione del presente regolamento, dove siano indicati i progetti affidati nell'anno precedente, gli incentivi liquidati, gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte per cause imputabili al personale incaricato.

3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. I criteri individuati costituiscono linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.


Palermo, 5 dicembre 2016

CROCETTA

*L'assessore regionale
per le infrastrutture
e la mobilità*
PISTORIO

(Omissis).

17R00147



LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 24.

Ripubblicazione del testo della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018” e relative note.

(Pubblicata nel S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 57 del 30 dicembre 2016)

AVVERTENZA:

Si ripubblica il testo della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 «Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 53 del 7 dicembre 2016, corredato delle note utili ad agevolare la lettura.

Art. 1.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2016, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015 rispettivamente in euro 4.162.617.587,24 ed in euro 3.139.250.831,74, secondo le risultanze rappresentate negli allegati 1a e 1b alla presente legge.

Art. 2.

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2016

1. Il Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 838.855.172,43 pari allo stanziamento iniziale del capitolo 000005 per l’esercizio finanziario 2016 del bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 3.

Saldo finanziario dell’esercizio precedente

1. Il saldo finanziario del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015 risulta negativo per complessivi euro 418.754.461,10. Tale saldo finanziario, composto dal risultato di amministrazione negativo dei fondi regionali pari ad euro 5.735.075.437,11 e dal risultato di amministrazione positivo dei fondi non regionali pari ad euro 5.316.320.976,01, è rideterminato, per effetto dei vincoli e degli accantonamenti di cui agli articoli 4 e 5, in complessivi euro 6.192.510.889,72.

Art. 4.

Quote vincolate

1. L’importo complessivo delle quote vincolate del risultato di amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive

modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera della Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015 concernente il riaccertamento straordinario dei residui, è definitivamente determinato in euro 5.587.094.934,93, di cui euro 5.316.320.976,01 riferiti ai trasferimenti extra-regionali, comprensivi della somma di euro 2.666.969.000,00 delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, euro 95.552.653,89 relativi a vincoli attribuiti dalla Regione, euro 89.888.172,40 relativi alle quote di cofinanziamento dei programmi comunitari e di altri progetti nazionali e comunitari ed euro 85.333.132,63 destinati alla regolarizzazione delle partite sospese presso la Cassa regionale.

Art. 5.

Quote accantonate e quote destinate agli investimenti

1. L’importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera della Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015, è definitivamente determinato in euro 133.349.613,82 di cui euro 53.949.613,82 per Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato sull’ammontare definitivo dei residui attivi al 31 dicembre 2015 ed euro 79.400.000,00 relativi ai fondi per la riassegnazione, per l’esercizio finanziario 2016, dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di parte corrente ed in conto capitale.

2. L’importo complessivo delle quote vincolate agli investimenti, definitivamente determinato in euro 53.311.879,87, è destinato al cofinanziamento dei Programmi comunitari e di altri Progetti nazionali e comunitari, compresi quelli relativi agli investimenti nel comparto sanitario, nonché per il finanziamento di progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci, in attuazione del comma 1 dell’art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, nei limiti delle somme accertate negli esercizi antecedenti al 2016.

Art. 6.

Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi consorzi comunali

1. I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell’art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

2. La realizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1 è delegata alle Città metropolitane e ai liberi consorzi comunali che provvedono singolarmente ad espletare le procedure di affidamento.



3. Per assicurare lo svolgimento fino al 31 dicembre 2016 delle attività di cui al comma 1 per l'anno scolastico 2016-2017, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, determinato sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia di euro annui, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, previo ripristino, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, della legge regionale n. 3/2016, delle autorizzazioni di spesa.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. La relazione indica in particolare le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio di assistenza, i costi sostenuti, l'elencazione dei soggetti materialmente erogatori del servizio di assistenza, le modalità di assegnazione da parte degli enti locali del servizio di assistenza in caso di ricorso a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, la data di inizio e la data di conclusione dell'erogazione del servizio di assistenza. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Art. 7.

Assegnazione straordinaria alle Città metropolitane e ai liberi consorzi comunali

1. Nelle more dell'intesa con lo Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione prevista dall'art. 27, comma 4, e dall'art. 28, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali e garantire il pagamento degli emolumenti al personale degli enti, è disposta per l'anno 2016 l'assegnazione straordinaria di 23.900 migliaia di euro alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali, di cui 350 migliaia di euro per i lavoratori precari del libero Consorzio comunale di Enna (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191302).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli enti di cui al comma 1 in funzione degli squilibri di bilancio relativi all'esercizio finanziario 2016, tenendo anche conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 756, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 8.

Contributo per i lavoratori dei comuni in dissesto. Disposizioni in materia di autonomie locali

1. Per quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, ad inte-

grazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, per la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di 1.350 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191310).

2. Al comma 8-bis dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le parole «1.350 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «2.950 migliaia di euro» e le parole «24 luglio 2014» sono sostituite dalle parole «previsto dall'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni».

3. Nel caso in cui dall'intervento del comma 2 si realizzino economie, le stesse sono assegnate ai comuni di cui al comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

4. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «340.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «341.600 migliaia di euro».

5. Nell'anno 2016 le risorse recuperate in relazione all'assegnazione per l'anno 2015, sono destinate prioritariamente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, in favore delle isole minori.


6. Per compensare gli effetti finanziari determinati dalla riduzione dei proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è concesso ai comuni beneficiari della medesima disposizione un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2016, in misura pari a complessivi 1.595 migliaia di euro, da ripartire in proporzione alle riduzioni delle assegnazioni operate nel medesimo anno in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 3/2016.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 20, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2016, è incrementata di 65.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

8. Il ragioniere generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 2016, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento delle spese di investimento di cui al comma 7.

9. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2016 le parole «nell'esercizio finanziario 2016, ad effettuare operazioni finanziarie per un importo non superiore complessivamente a 18.900 migliaia di euro.» sono sostituite dalle parole «ad effettuare operazioni finanziarie per importi non superiori ad euro 3.223.140,00 nell'esercizio finanziario 2016, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprietà della società Terme di Sciacca s.p.a. in liquidazione e ad euro 15.676.860,00 nell'esercizio finanziario 2017, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprietà della società Terme di Acireale s.p.a. in liquidazione.».

10. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella «G» allegata alla legge regionale n. 3/2016, per le finalità dell'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Missione 15, Programma 3, Capitolo 318110), è ridotta dell'importo di 300 migliaia di euro per l'anno 2018.



11. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella «G» allegata alla legge regionale n. 3/2016, per le finalità dell'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (Missione 15, Programma 1, Capitolo 712402), è ridotta dell'importo di 2.700 migliaia di euro per l'anno 2018.

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 100 migliaia di euro per le finalità della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 (Missione 11, Programma 1, Capitolo 116016).

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 800 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 116523).

14. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 750 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 500 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 516053).

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.000 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 500 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 516058).

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 750 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 250 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 1, Capitolo 516062).

Art. 9.

Obbligo scolastico

1. Per assicurare ai giovani l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione attraverso il Sistema istruzione e formazione professionale della Regione siciliana parallelo al Sistema istruzione, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 16.100 migliaia di euro da destinare al finanziamento delle spese relative all'anno scolastico 2016-2017 (Missione 4, Programma 6, Capitolo 372522).

Art. 10.

Finanziamento leggi di spesa

1. Per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 900 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, Capitolo 212533). L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è destinata ai lavoratori utilizzati per le aperture dei siti museali e/o archeologici nei giorni festivi,

senza incremento delle ore contrattualmente in atto previste e fermi restando i divieti di cui all'art. 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 ed all'art. 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per le finalità dell'art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 8.400 migliaia di euro (Missione 14, Programma 1, Capitolo 243301).

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 per le finalità dell'art. 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, Capitolo 443302).

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24 della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.512 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, Capitolo 183799). Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/2016 le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «entro il 30 novembre 2016».

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 per le finalità dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.215 migliaia di euro (Missione 13, Programma 7, Capitolo 413706).

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16, Programma 3, Capitolo 147326).

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 3, della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 8.000 migliaia di euro per il pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Missione 16, Programma 1, Capitolo 155802).

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 3/2016 per le finalità dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.074 migliaia di euro (Missione 15, Programma 2, capitolo 317708).

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 73, comma 6, Tabella G della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.674 migliaia di euro per le finalità dell'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dell'importo di 1.014 migliaia di euro per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (Missione 15, Programma 1, Capitolo 712402).



10. All'Allegato 1 di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti variazioni.

Norma di riferimento	Amm.	Missione, Programma	Capitolo	Denominazione	Autorizzazione di spesa		
					2016	2017	2018
L.R. 75/1950 Art. 1	2	4-2	342525	Fondo destinato allo sviluppo della propaganda di prodotti siciliani	+644		

11. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 le parole «e, per il solo esercizio finanziario 2016» sono soppresse. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, la spesa annua di 250 migliaia di euro (Missione 1, Programma 10, Capitolo 120012).

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 5 migliaia di euro per le finalità dell'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11 (Missione 19, Programma 1, Capitolo 104519).

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 5 migliaia di euro per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 224 (Missione 19, Programma 1, Capitolo 104520).

14. Per le finalità di cui al comma 3-bis dell'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 come aggiunto dall'art. 44 della legge regionale n. 3/2016, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 l'ulteriore spesa di 50 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, Capitolo 442545).

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata dell'importo di euro 69.140,00 ed è destinata al pagamento delle quote annuali 2013 e 2014 relative alla partecipazione della Regione siciliana al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) con sede in Roma, da parte della Presidenza della Regione (Missione 1, Programma 2, Capitolo 105701).

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata dell'importo di euro 19.907,88 ed è destinata al pagamento della quota annuale 2014 relativa alla partecipazione della Regione all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa da parte della Presidenza della Regione (Missione 19, Programma 1, Capitolo 104519).

17. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.076 migliaia di euro per le finalità dell'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 546401).

18. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016, per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio

1982, n. 71, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.000 migliaia di euro ed è destinata alle strutture operative che alla data di entrata in vigore della presente legge erogano servizi socio assistenziali (Missione 12, Programma 7, Capitolo 183307).

19. Per le finalità della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 102, l'autorizzazione di spesa di cui alla tabella del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 75 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, Capitolo 550801).

20. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 21, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2016, sono incrementate quanto al comma 1 dell'importo di 1.450 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, Capitolo 472514) e quanto al comma 2 dell'importo di 1.150 migliaia di euro destinato al Dipartimento istruzione e formazione (Missione 4, Programma 6, Capitolo 373731).


21. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 200 migliaia di euro per le finalità dell'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147704).

22. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 200 migliaia di euro per le finalità dell'art. 11 della legge regionale n. 14/1968 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147701).

23. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella A «Importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente» - Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Accantonamento 1001 - della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di euro 7.491.888,77.

24. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 21, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2016, sono incrementate quanto al comma 1, dell'importo di 35 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, Capitolo 377703) e quanto al comma 2 dell'importo di 200 migliaia di euro destinato al Dipartimento beni culturali, ambientali e identità siciliana (Missione 7, Programma 2, Capitolo 377912).

25. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è ridotta per l'esercizio finanziario 2016 dell'importo di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 1, Capitolo 108169).



26. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, è incrementata per l'esercizio finanziario 2016 dell'importo di 210 migliaia di euro (Missione 4, Programma 2, Capitolo 373304).

27. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147320). In deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad utilizzare i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

28. In relazione alla grave situazione finanziaria in cui versa il settore agricolo, anche in relazione allo stato di emergenza per le alluvioni del 19 novembre e del 24-25 novembre 2016, i consorzi di bonifica sono autorizzati a sospendere, fino al 30 aprile 2017, i ruoli 2014 e 2015 già emessi nei confronti delle imprese consorziate. Per ammortizzare gli effetti economici gravanti sui consorzi per effetto delle disposizioni di cui al comma 27, è autorizzata in favore dei consorzi di bonifica la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da ripartire in proporzione all'ammontare dei ruoli sospesi.

29. L'art. 19 della legge regionale n. 3/2016 è soppresso.

30. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2016, n. 13 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 300 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147315).

31. Per le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione, 16, Programma 1, Capitolo 148102).

32. Per l'aggiornamento e il consolidamento della banca dati dello schedario viticolo regionale ai fini dell'assegnazione dei fondi comunitari relativi all'OCM vino è autorizzata spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

33. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 13/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 100 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 144111).

34. Le risorse da recuperare dai comuni inadempienti in merito alle disposizioni sull'attivazione di forme di democrazia partecipata, previste dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'assegnazione per l'anno 2015, che residuano a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, sono destinate alla integrazione dell'assegnazione di parte corrente a favore del Comune di Lipari per la spesa relativa al trasporto rifiuti via mare. Ai maggiori oneri di cui al presente comma e di cui al comma 2 dell'art. 8 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 14, della legge regionale n. 3/2016.

35. Per le finalità dell'art. 76, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 (Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519).

36. Per i comuni che nell'arco del primo semestre 2016 hanno subito trattenute statali dal gettito IMU alle quali concorrono i recuperi dovuti a titolo di maggior gettito stimato per gli anni d'imposta 2014 e 2015, per effetto dell'imponibilità dei terreni già esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in misura complessivamente superiore al 10 per cento della media delle entrate correnti accertate nel triennio 2012-2014, può essere concessa un'anticipazione straordinaria in misura non superiore al 35 per cento delle trattenute complessivamente operate ai sensi dei citati commi 7 e 8 dell'art. 1 del decreto-legge n. 4/2015, da recuperare a quote costanti, dal Dipartimento regionale delle autonomie locali, secondo un piano finanziario di massimo cinque annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, a valere sui trasferimenti in favore dei comuni medesimi attribuiti a qualsiasi titolo. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.


37. Al fine di consentire il riequilibrio, tra i comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, delle assegnazioni regionali di parte corrente, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 200 migliaia di euro da ripartire tra i comuni in ragione della differenza, per fascia demografica, dalla media dei trasferimenti regionali pro-capite del triennio 2014-2016. Al riparto si provvede con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

38. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella «G» allegata alla legge regionale n. 3/2016, per le finalità dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (Missione 10, Programma 2, Capitolo 476521), è incrementata dell'importo di 500 migliaia di euro per l'anno 2016 e di 1.800 migliaia di euro per l'anno 2017, per le finalità dell'art. 12, comma 2, relative all'annualità di competenza dell'esercizio 2016.

39. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta dell'importo di 350 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 (Missione 10, Programma 3, Capitolo 476520).

40. L'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, per le particolari difficoltà in cui versa il Comune di Lampedusa e Linosa, riconosce un contributo straordinario di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

41. Le risorse ex art. 38 dello statuto della Regione destinate con delibera della Giunta regionale agli interventi di edilizia scolastica ed alle infrastrutture necessarie allo svolgimento di attività integrative della scuola, ivi comprese le attrezzature e gli arredi didattici ed amministrativi, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge (Missione 4, Programma 3, Capitolo



772023), sono destinate al finanziamento dell'acquisto di attrezzature ed arredamenti didattici ed amministrativi degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria superiore, di competenza dei liberi Consorzi comunali ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nelle more della definizione del riordino degli stessi ai sensi della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e della conseguente possibilità di attivare i mutui ventennali di cui all'art. 4 della medesima legge n. 23/1996.

42. Per le finalità dell'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è autorizzata la spesa di 8.400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 (Missione 10, Programma 2, Capitolo 273707).

Art. 11.

Disposizioni per favorire l'incremento delle presenze turistiche negli ambiti territoriali afferenti agli aeroporti di Trapani Birgi e di Comiso

1. Al fine di favorire l'incremento delle presenze turistiche nel territorio regionale, tenuto conto della potenzialità di sviluppo turistico degli ambiti territoriali in cui sono ricompresi gli aeroporti di Trapani Birgi e di Comiso, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'Assessorato regionale dell'economia, è autorizzato a finanziare interventi a sostegno delle attività di promozione del territorio svolte dai comuni siciliani, con esclusione di quelli ricadenti negli ambiti territoriali delle Città metropolitane di Palermo e Catania.

2. Per garantire la piena efficacia dell'intervento di cui al comma 1 attraverso la tempestiva programmazione delle attività è autorizzata la spesa di 5.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 (Missione 7, Programma 1, Capitolo N. I.) destinando 1.500 migliaia di euro all'ambito territoriale afferente all'aeroporto di Comiso e 4.000 migliaia di euro all'ambito territoriale afferente all'aeroporto di Trapani Birgi e distribuiti ai rispettivi comuni secondo i criteri di cui al comma 4.

3. L'ambito territoriale di riferimento è costituito dal comprensorio dei comuni sottoscrittori della convenzione di cui al comma 5.

4. Con decreto dell'assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentiti l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e l'Assessore per l'economia sono definiti, in base ai parametri caratteristici dei flussi turistici del territorio, i criteri, prioritariamente proporzionali alle presenze turistiche attestate nell'anno 2015, per l'attribuzione del finanziamento, a valere sull'ammontare delle somme ripartite per ciascun ambito territoriale di cui al comma 3, ai singoli comuni sottoscrittori dell'apposita convenzione di cui al comma 5 con le società di gestione aeroportuale del proprio ambito territoriale.

5. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, a valere sull'ammontare delle somme ripartite per ciascun ambito territoriale di cui al medesimo comma, è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione dei singoli comuni interessati con le società di gestione aeroportuale del proprio ambito territoriale. La con-

venzione riporta il programma pluriennale, gli obiettivi di incremento dei flussi turistici attesi e le modalità di contrattualizzazione di eventuali prestazioni di servizi di promozione.

Art. 12.

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione nei confronti degli esercenti il trasporto pubblico locale e dai comuni per i contratti con gli stessi stipulati nonché per il contributo di esercizio dovuto ai Comuni di Agira, Marsala e Ustica nonché all'Azienda servizi municipalizzati di Taormina (A.S.M.) e all'Azienda trasporti di Messina (A.T.M.) ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, per le quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi 27.413.442,00 di euro di cui agli allegati 6a e 6b alla presente legge, il cui pagamento è regolato in ragione di 18.275.628,00 di euro nell'anno 2017 e di 9.137.814,00 di euro nell'anno 2018.

2. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione nei confronti dell'Azienda metropolitana trasporti Catania S.p.A. per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale, per le quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi 7.795.086,07 di euro il cui pagamento è regolato in ragione di 2.598.362,02 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

3. Alla Tabella A «Importi da iscrivere nel Fondo globale di parte corrente (capitolo 215704)» della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'accantonamento positivo «Interventi per la gestione del servizio di dissalazione isole minori, in attuazione dell'ordine del giorno n. 567 del 1° marzo 2016 - Acc. 1006» per l'anno 2016 è ridotto di 1.237 migliaia di euro;

b) l'accantonamento positivo «Adempimenti sentenze passate in giudicato - Cooperativa Le Muse - Acc. 1004» per l'anno 2016 è incrementato di 1.237 migliaia di euro.

4. Per far fronte agli oneri per il completamento dei lavori rientranti fra gli interventi di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 37 riconosciuti alla Cooperativa Le Muse di Vittoria con sentenza esecutiva, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a 7.621.053,39 di euro ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede, per l'importo di 3.237.000,00 di euro, mediante utilizzo dell'accantonamento 1004 - Capitolo 215704 - Tabella «A» della



legge regionale n. 3/2016, come modificato dal comma 3 del presente articolo e, per l'importo di 4.384.053,39 di euro, mediante riduzione della Missione 20 - Programma 1, Capitolo 215744.

Art. 13.

Contributo alle partorienti delle isole minori della Regione

1. La Regione riconosce e valorizza i diritti delle partorienti e assicura parità di condizioni alle gestanti residenti nelle isole minori del territorio della Regione che, per mancanza di un punto nascita nella propria isola o in altra del relativo arcipelago, partoriscono in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in un punto nascita del Servizio sanitario regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce a ciascuna partorienti un contributo nel limite massimo di 3.000 euro.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

Art. 14.

Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori

1. Per l'espletamento dei compiti relativi all'assistenza tecnica negli allevamenti, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità delle produzioni di filiera, l'innovazione ed il rafforzamento e la competitività delle imprese zootecniche siciliane, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori di cui all'art. 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I ed al Capo III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014.

3. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, aiuti fino al 100 per cento dei costi ammissibili.

4. Gli aiuti sono versati a favore delle associazioni regionali degli allevatori, in qualità di soggetti attuatori del servizio, con requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale secondo l'art. 13 del regolamento (UE)

n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e non comportano pagamenti diretti agli allevatori.

5. La spesa per la finalità di cui ai presente articolo è sostenuta, per l'esercizio finanziario 2016, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel limite massimo di 1.400 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 144111).

Art. 15.

Fondo precariato

1. Per le finalità dell'art. 30, comma 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata dell'importo di 1.308 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313319).

Art. 16.

Oneri pregressi

1. Per la restituzione delle somme trattenute nell'esercizio finanziario 2015 al personale dipendente della Regione dagli emolumenti stipendiali agli stessi dovuti per disposizioni giudiziarie di assegnazione provvisoria è autorizzata la spesa di euro 47.298,98 per l'esercizio finanziario 2016.

Art. 17.

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive e/o provvedimenti giudiziari esecutivi per il valore complessivo di euro 40.206.827,08 di cui all'allegato 7 alla presente legge.

2. All'onere di cui al comma 1, di euro 40.206.827,08, si provvede nell'esercizio finanziario 2016:

a) quanto ad euro 12.797.037,75 mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740;

b) quanto ad euro 10.480.710,51 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215701;


c) quanto ad euro 12.000.000,00 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744;

d) quanto ad euro 1.200.000,00 mediante riduzione della Missione 1, Programma 5, capitolo 108521;

e) quanto ad euro 1.300.000,00 mediante riduzione della Missione 1, Programma 5, capitolo 508006;

f) quanto ad euro 2.007.359,33 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 613951;

g) quanto ad euro 121.719,49 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215745;



h) quanto ad euro 300.000,00 con parte delle disponibilità della Missione 1, Programma 3, capitolo 214102.

3. Parte delle riduzioni di spesa di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di euro 37.427.137,30, sono iscritte, per l'esercizio finanziario 2016 nella Missione 20, Programma 3 in apposito fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente.

4. La restante parte delle riduzioni di spesa di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di euro 2.779.689,78, sono iscritte per l'esercizio finanziario 2016 nei seguenti capitoli di parte capitale:

Missione	Programma	Capitolo	Importo
5	1	776003	288.358,49
10	3	672008	161.726,39
1	10	108164	71.719,50
11	2	516032	10.742,18
16	1	147311	49.999,99
14	5	742856	1.979.008,15
14	1	642843	17.609,00
14	1	N.I.	179.927,91
8	1	N.I.	9.964,19
1	5	N.I.	10.633,98
TOTALE			2.779.689,78

5. All'adozione dei provvedimenti di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 3 le strutture regionali competenti provvedono nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie da iscriversi, a valere sull'esercizio finanziario 2016, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio da effettuarsi ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32.

6. All'adozione dei provvedimenti di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 4 le strutture regionali competenti provvedono nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte con la presente legge, per l'esercizio finanziario 2016, nelle rispettive missioni e programmi di spesa.

Art. 18.

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 25.412.725,00 derivanti da:

a) disavanzi di enti, società ed organismi controllati derivanti da fatti di gestione per il valore complessivo di euro 4.410.359,50 di cui all'allegato 8 alla presente legge, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

b) acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 21.002.365,50 di cui all'allegato 9 alla presente legge, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. All'onere complessivo, di euro 25.412.725,00, di cui al comma 1 si provvede nell'esercizio finanziario 2016 mediante la riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 1, capitolo 215701.

3. La riduzione di spesa di cui al comma 2, di euro 25.412.725,00, è iscritta per l'esercizio finanziario 2016, nella Missione 20, Programma 3 in appositi fondi per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente.

4. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio di cui al comma 3 riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie da iscriversi, a valere sull'esercizio finanziario 2016, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio da effettuarsi ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32.

Art. 19.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. All'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenentario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.»

2. All'art. 18, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 la parola «2016» è sostituita dalla parola «2017».

3. All'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 8/2016 la parola «2016» è soppressa e dopo la parola «Regione» sono aggiunte le parole «previo ripristino dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.».

4. All'art. 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, le parole «per l'anno 2016» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2017».



Art. 20.

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per il triennio 2016-2018 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «A».

Art. 21.

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per il triennio 2016-2018 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «B».

Art. 22.

Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Regione 2016-2018

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all'art. 3, comma 1, lettere f), g), i) e j), della legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 e la nota integrativa.

2. Sono approvati, ai sensi del comma 1, i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 2);

b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2016-2018 (allegati 4a, 4b e 4c);

d) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegati 5a, 5b e 5c);

e) la nota integrativa di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni (allegato 10).

Art. 23.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

(*Omissis*).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 4, comma 1 ed all'art. 5, comma 1:

- Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.» così dispone:

«Art. 3 - *Principi contabili generali e applicati.* - 7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscriverne in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)».

- Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2013, n. 82.

Nota all'art. 5, comma 2:

L'art. 8 della legge regionale 2 luglio 2000, n. 14, recante «Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva 94/22.CE.» così dispone:

«*Disposizioni comuni.* - 1. L'Assessore, con decreto, sentito il Consiglio, approva il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca, e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento, prevedendo negli stessi possibili forme di collaborazione tra concedente ed operatori del settore al fine di promuovere investimenti e occupazione nella Regione siciliana.

2. I nuovi disciplinari tipo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e comunicati al Ministero dell'Industria per l'eventuale pubblicazione nel B.U.I.G.; sono altresì trasmessi alla Commissione europea per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea.



3. Il conferimento o l'esercizio di un titolo minerario per prospezione, ricerca, coltivazione o stoccaggio di idrocarburi non può essere in nessun caso subordinato alla partecipazione della Regione o di altra amministrazione provinciale o locale, direttamente o mediante persona giuridica a tal fine costituita o designata.

4. Le condizioni e i requisiti, nonché gli obblighi particolareggiati stabiliti nei decreti di conferimento o proroga, relativi all'esercizio dell'attività, devono essere giustificati esclusivamente dalla necessità di assicurare il corretto esercizio delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, di protezione dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attività, di tutela delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici e di sicurezza dei trasporti. L'imposizione delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi è esercitata in modo non discriminatorio tra gli enti e garantendo l'indipendenza di gestione degli enti stessi.»

Nota all'art. 6, comma 1:

L'art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante «Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.» così dispone:

«*Funzioni proprie del libero Consorzio comunale.* - 1. Il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) in materia di servizi sociali e culturali:

a) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni suddette, i liberi Consorzi comunali si avvalgono degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;

b) realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti;

c) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;

2) in materia di sviluppo economico:

a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;

b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;

c) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne;

d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

3) in materia di organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente:

a) costruzione e manutenzione della rete stradale del libero Consorzio comunale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;

c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;

d) protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali;

e) lettera soppressa.

2. Il libero Consorzio comunale svolge, altresì, le seguenti funzioni proprie:

a) pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, da attuarsi con le modalità di cui all'art. 34;

b) approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni, la cui adozione spetta ai comuni facenti parte del libero Consorzio comunale previo parere della Commissione regionale urbanistica e nel rispetto degli indirizzi regionali;

c) organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale;

d) pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio del libero Consorzio comunale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;

e) promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze previste dalle disposizioni dell'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, nell'area del libero Consorzio comunale. L'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi, da svolgersi in età post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale;

f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali. I liberi Consorzi comunali mantengono la stabile partecipazione, in qualità di soci, nei Consorzi universitari già partecipati dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi universitari;

g) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito consortile; raccolta ed elaborazione dati nonché assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

h) organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti della programmazione regionale.

3. Ai liberi Consorzi comunali spetta altresì la gestione delle riserve naturali gestite dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di giunta, previo parere della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali.

5. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.

6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, i liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.»

Nota all'art. 6, comma 4:

- L'art. 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.» così dispone:

«*Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali.* - 1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali, è autorizzato un contributo di parte corrente di 19.150 migliaia di euro comprensivo della quota annuale di 1.650 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni. La superiore riserva è calcolata all'interno dei trasferimenti spettanti al libero Consorzio comunale interessato. Per l'esercizio finanziario 2015 il contributo di parte corrente di cui al presente comma è comprensivo delle assegnazioni autorizzate dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3.



2. Con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza regione-autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio 2015 i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more dell'effettuazione dei trasferimenti di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

4. La Regione, ai sensi dell'art. 123 del regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, attua parte rilevante delle azioni inerenti lo sviluppo locale mediante i comuni del territorio siciliano, le loro aggregazioni e i loro liberi consorzi, ritenuti idonei in quanto dotati di un apposito sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati, che vengono individuati quali Organismi intermedi (O.I.) nell'ambito del PO FESR Sicilia, dei PO FSE e del PSR 2014-2020.»

- Gli articoli 4 e 26 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.» così rispettivamente dispongono:

«Art. 4 - *Rapporti finanziari Stato-Regione e compensazione per gettiti IRAP ed addizionale regionale IRPEF.* - 1. Il saldo tra gli importi presunti dei gettiti dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e quelli effettivamente affluiti alla Regione siciliana nel periodo 2001-2013, da compensare ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, è quantificato in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

2. L'importo di cui al comma 1 è accantonato in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

3. Nelle more della modifica delle norme di attuazione dello statuto in materia tributaria, gli importi corrispondenti alle maggiori entrate stimate in 1.400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e 1.685.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, sono accantonati in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

4. Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 sono sostituite dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

5. Le somme riconosciute alla Regione ai sensi dei commi precedenti e del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono destinate prioritariamente al ripristino delle autorizzazioni di spesa per le regolazioni contabili delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari e relative addizionali (capitoli 219202 e 219205) per gli importi indicati nella colonna A dell'Allegato 2 e, per la parte eccedente, in misura proporzionale agli importi indicati nella medesima tabella A per le ulteriori autorizzazioni di spesa.

6. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 5.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, commi 80 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel caso in cui il risultato di gestione del sistema sanitario regionale relativo ai conti consuntivi degli anni 2016 e 2017, accertato in sede di verifica annuale da parte dei competenti tavoli tecnici, derivante anche dall'ulteriore onere posto a carico del fondo sanitario in applicazione dell'art. 6, sia negativo, la Regione assicura la copertura del relativo disavanzo. Per le finalità del presente comma è incrementata di 127.850 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 la dotazione finanziaria della Missione 13 - Programma 4 - capitolo 413333.

8. A seguito delle verifiche dei competenti tavoli tecnici, le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7 sono destinate ad integrazione dell'accantonamento positivo «Fondo destinato alla proroga dei contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni».

9. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 8, come riepilogato nell'Allegato 3.

Art. 26 - *Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali.* - 1. Per le finalità dell'art. 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per l'esercizio finanziario 2018, è autorizzata la spesa di 19.150 migliaia di euro. La somma di 1.150 migliaia di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa del capitolo 191302, per l'esercizio finanziario 2016, è destinata ai servizi socio-assistenziali essenziali.

2. Per l'anno 2016 il fondo per investimenti dei liberi Consorzi comunali è determinato in 9.000 migliaia di euro. I criteri di riparto del fondo sono determinati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia, ed è destinato prioritariamente al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento dei liberi Consorzi con accertate difficoltà finanziarie che abbiano realizzato e dimostrato misure di contenimento della spesa.

3. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, è ridotto di ulteriori 9.000 migliaia di euro e differito all'esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno.

4. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del. CIPE n. 10/2015, una somma pari a 30.000 migliaia di euro è destinata, per l'esercizio finanziario 2016, ai liberi Consorzi comunali per la realizzazione di investimenti.

5. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali i finanziamenti di cui al comma 4 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.»

Note all'art. 7, comma 1:

- Per l'art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante «Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.» vedi nota all'art. 6, comma 1.

- L'art. 28 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante «Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.» così dispone:

«*Funzioni proprie della Città metropolitana.* - 1. La Città metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che delle funzioni attribuite dall'art. 27 ai liberi Consorzi comunali, è titolare delle seguenti funzioni proprie:

a) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione;

b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica che, nel fissare vincoli e obiettivi all'attività dei comuni compresi nel territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata nonché le strutture di comunicazione, le reti di servizi e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza comunale;

d) mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell'ambito metropolitano e garantendo in ogni caso l'intermodalità dei trasporti nonché l'ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali ed aeroportuali con le infrastrutture autostradali;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali;

g) partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città metropolitana.

2. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Città metropolitane ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta,



previo parere della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Città metropolitane.

3. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, le Città metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.»

Nota all'art. 7, comma 2:

Il comma 756 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),» così dispone:

«Art. 1 - 756. Per l'esercizio 2016, le province e le città metropolitane:

a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016;

b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.»

Note all'art. 8, comma 1:

- I commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.» così rispettivamente dispongono:

«Art. 4 - *Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.* - 9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.

9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Sono

fatte salve le disposizioni previste dall'art. 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2015, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2016, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-*quater* e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2016, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dell'art. 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

- L'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale», così dispone:

«*Disposizioni in materia di personale precario.* - 1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'art. 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

a) anzianità di utilizzazione;


b) in caso di parità maggior carico familiare;

c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.

3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 come recepiti dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni del citato art. 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.



5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'art. 2 della legge regionale n. 24/2000; l'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'art. 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'art. 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19; l'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.

7. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario da ripartire con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza regione-autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

7-bis. Nelle more dell'intesa prevista al comma 7, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione agli enti locali di acconti del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione, nell'anno precedente.

7-ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalità previste dai medesimi commi 7 e 9.

8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste dalle disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933

migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'art. 4, comma 9-bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'Allegato 3 della presente legge.

12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.

13. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).».

Note all'art. 8, comma 2:

L'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.», per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.
- 1. L'assegnazione ai comuni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, già rideterminata con il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è stabilita in 357.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015. Conseguentemente è ulteriormente rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «azioni di interesse comune» è aggiunto il seguente periodo «, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità.».

3. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

«3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza regione-autonomie locali, sono stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del suddetto Fondo, al netto, per l'esercizio finanziario 2015, delle destinazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sulla base dei seguenti criteri:

- dimensione demografica;
- esigenza di limitare significative variazioni, in aumento e in diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a 100.000 migliaia di euro;
- minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;
- esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione di parte corrente che copra interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;
- esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per:

1) il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

2) la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17;



f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;

g) capacità di riscossione;

h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente.».

4. Per l'anno 2015 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dall'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in 115.000 migliaia di euro.

5. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 650 migliaia di euro. Per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati complessivamente in 2.650 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4.

6. All'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

«7-*quater*. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al Comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.».

7. Al comma 10 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni le parole «in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio» sono sostituite dalle parole «sulla base dei criteri individuati con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza regione-autonomie locali.».

8. Ai sensi del comma 10 dell'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alla collocazione in disponibilità del personale dipendente degli enti locali i quali, entro il 30 giugno 2015, abbiano accertato e dichiarato la condizione di dissesto per l'esercizio finanziario 2014, è previsto, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, uno stanziamento di 2.000 migliaia di euro a carico del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per integrare i posti delle piante organiche rideterminate, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 24 luglio 2014.

8-*bis*. Tenuto conto del comma 10 dell'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2015, è previsto per l'anno 2016 uno stanziamento di 2.950 migliaia di euro a carico del fondo di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'interno previsto dall'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, risulti in soprannumero.

9. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, nel limite delle residue disponibilità autorizzate dall'art. 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, ove rinvenienti a seguito dell'emanazione del decreto di riparto di cui al comma 7 del medesimo articolo.

10. All'art. 11 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «gli enti di cui all'art. 1» sono sostituite dalle parole «e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II»;

a-*bis*) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5».

b) b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.».

11. In considerazione delle particolari difficoltà finanziarie del comparto degli enti locali, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, su richiesta delle enti assegnatari di contributi straordinari e previa autorizzazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, può provvedere a riassegnare allo stesso ente le somme già erogate nelle ipotesi in cui dalla rendicontazione, presentata oltre il termine previsto dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni risulti che le stesse siano state utilizzate per le previste finalità.

12. Per le finalità di cui al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 in favore del Comune di Lipari, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1.

Note all'art. 8, commi 3, 4 e 7:

L'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. legge di stabilità regionale», per effetto delle modifiche apportate dal comma 4 che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di autonomie locali. - 1. I comuni, con delibera del consiglio comunale, hanno la facoltà di anticipare gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.

2. Per effetto delle disposizioni previste dal comma 1, l'assegnazione ai comuni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è determinata in 341.600 migliaia di euro per l'anno 2016, di cui 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della legge medesima, ed in 325.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018. Conseguentemente è rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui al medesimo articolo.

3. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Tenuto conto del comma 10 dell'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2015, è previsto per l'anno 2016 uno stanziamento di 1.350 migliaia di euro a carico del fondo di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2014, risulti in soprannumero.».

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017.

5. comma soppresso.

6. Ai comuni in stato di dissesto non beneficiari di analoghi interventi regionali è concesso un contributo triennale di 800 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, in proporzione al numero di abitanti.

7. Al maggiore onere di cui al comma 6 a carico del bilancio regionale per il triennio 2016-2018 si provvede a valere sul Fondo di cui al presente articolo.

8. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 9 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1200 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni del Fondo delle autonomie locali.

8-*bis*. Per l'anno 2016, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, a valere sulle assegnazioni per lo stesso anno previste al comma 2, ad ulteriore integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto e di 400



migliaia di euro in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, da iscriverne in un apposito capitolo di bilancio della rubrica del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

9. Per l'esercizio finanziario 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è accantonata la somma di 500 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

10. Per le finalità di cui all'art. 21, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, è autorizzato ad impiegare una somma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, nella misura massima di 150 migliaia di euro, per l'erogazione di contributi alle associazioni di comuni ed alle associazioni di amministratori comunali operanti sul territorio regionale.

11. Tenuto conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto il 18 giugno 2014 tra ANCI e UPI, per favorire il processo d'integrazione a livello regionale fra le associazioni di rappresentanza generale di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, può autorizzare, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 l'assegnazione all'ANCI Sicilia di un contributo fino a 150 migliaia di euro a valere sul fondo perequativo, di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, del corrispondente esercizio finanziario, per le spese di funzionamento e gestione, qualora entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si pervenga all'accordo tra ANCI Sicilia e URPS per l'effettiva rappresentanza unitaria di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali.

12. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'anno 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

13. Per i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo, interessati dall'alluvione dell'autunno 2015, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2016, un contributo di 100 migliaia di euro ciascuno, a valere sul Fondo delle autonomie locali.

14. Le riserve a valere sul Fondo delle autonomie locali, costituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, non possono superare, in ogni caso, la percentuale del due per cento.

15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento e ai comuni delle isole minori, in fase di riparto del Fondo delle autonomie locali è garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16.

16. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole «di cui alla legge 27 novembre 1977, n. 984».

17. Ai comuni che inquadrano nei propri ruoli il personale di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 come integrata dall'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto un contributo, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, a valere e nei limiti della riserva prevista dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, commisurato al costo del personale assunto. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 gli oneri relativi al personale predetto sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati.

18. È istituito un fondo perequativo costituito dalle entrate della Regione di cui all'art. 42, comma 1, relativo alle nuove concessioni, destinato all'equilibrio tra i comuni titolari di demanio marittimo e i comuni non titolari di demanio marittimo. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono stabiliti i parametri per raggiungere tale equilibrio.

19. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è soppresso.

20. Per l'anno 2016 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dall'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 è determinato in 50.000 migliaia di euro.

21. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, è ridotto di 50.000 migliaia di euro e differito all'esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno.

22. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della del. CIPE n. 10/2015, una somma pari a 115.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per la realizzazione di investimenti.

23. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali, i finanziamenti di cui al comma 22 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.

24. Per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle riduzioni di cui al comma 23.

25. Per le finalità di cui all'art. 31, commi 1 e 3, lettera b), della legge regionale n. 6/2009 è destinata la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Primo ambito di intervento del Piano di completamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della del. CIPE n. 10/2015.

26. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 6/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020.»

27. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i siti culturali minori la cui gestione, ai fini di una migliore fruizione e valorizzazione, è trasferita agli enti territoriali stabilendone altresì le modalità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

28. Il comma 4 dell'art. 60 della legge regionale n. 9/2015 è abrogato.»

Nota all'art. 8, comma 5:

L'art. 6 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, recante «Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie.» così dispone:

«*Modifiche agli articoli 7 e 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all'art. 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni ed alle ex province regionali.* - 1. All'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «per l'anno finanziario 2011 e/o 2012 e/o 2013 e/o 2014» sono sostituite dalle parole «negli anni finanziari 2011-2015» e le parole «800 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «1.350 migliaia di euro»;

b) al comma 4 le parole «800 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «250 migliaia di euro»;

c) il comma 5 è soppresso;


d) al comma 15 dopo le parole «secondo l'ultimo censimento» sono aggiunte le parole «e ai comuni delle isole minori»;

e) al comma 20 le parole da «I criteri di riparto» fino a «contenimento della spesa» sono soppresse.

2. All'art. 27 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di persona-



le, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali.»

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni.»

Note all'art. 8, comma 6:

- L'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.», così dispone:

«*Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi.* - 1. (Inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto) per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, ottenute nel territorio della Regione, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente è elevata al 20 per cento.

2. (comma soppresso).

3. Per ciascuna concessione non sono previste esenzioni al pagamento dell'aliquota.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2013 per ciascuna concessione di coltivazione, il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni.»

- L'art. 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.» così dispone:

«*Finanziamento disposizioni in materia di personale precario.* - 1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 dall'art. 30, commi 8 e 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente rideterminate in 181.900 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 191310) ed in 6.850 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 capitolo 313319).

2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali.

3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'art. 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.

5. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.»

6. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono decurtati in misura corrispondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione, riferiti all'anno precedente. Per

l'anno 2016, le economie derivanti dall'applicazione del presente comma sono utilizzate per la copertura degli oneri per il personale con contratto a tempo determinato nei comuni in dissesto finanziario, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale.

7. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni in dissesto sono decurtati delle somme trasferite nell'anno precedente che siano eventualmente risultate in misura superiore rispetto all'effettiva spesa sostenuta nel medesimo anno per il personale precario. La relativa quota risultante in misura superiore non deve, pertanto, essere restituita.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è determinata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, in 28.000 migliaia di euro da iscriversi in un apposito fondo da assegnare al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni discendenti dall'applicazione del presente comma.

9. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «e fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le parole «e fino al 31 dicembre 2018» e dopo le parole «n. 125/2013» sono aggiunte le parole «e dell'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistendone i presupposti».

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata, per l'esercizio finanziario 2016, in 36.362 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 313318).

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata, per l'esercizio finanziario 2016, in 312 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo - 313318).

12. Al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole «e l'art. 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33».

13. Per fare fronte alle necessità derivanti dalla mancata erogazione dei contributi dell'anno 2013 dovuti agli enti diversi dalle autonomie locali, pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, la cui istanza, presentata, non è stata regolarizzata nell'anno di competenza, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 100 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - Titolo 1 - capitolo 313319).»

Nota all'art. 8, comma 8:

L'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.» così dispone:


«*Mutui e altre forme di indebitamento.* - 1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono rimosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.



6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» al netto di quelle della tipologia «Tributi destinati al finanziamento della sanità» ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.»

Nota all'art. 8, comma 9:

L'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, recante «Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie.», per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Complessi termali di Sciacca e di Acireale.* - 1. Al fine di portare progressivamente ad unità i complessi termali di Sciacca e Acireale, la Regione siciliana, per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, è autorizzata all'acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà delle società «Terme di Acireale S.p.A.» e «Terme di Sciacca S.p.A.», entrambe in stato di liquidazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il ragioniere generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, ad effettuare operazioni finanziarie per importi non superiori ad euro 3.223.140,00 nell'esercizio finanziario 2016, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprietà della società Terme di Sciacca S.p.A. in liquidazione e ad euro 15.676.860,00 nell'esercizio finanziario 2017, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprietà della società Terme di Acireale s.p.a. in liquidazione.»

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 1.296 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 ed in 1.184 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 50, Programma 2, capitolo 900002, per il rimborso della quota capitale e della Missione 50, Programma 1, capitolo 214903 per la quota interessi, così come specificati nella tabella sottostante:

ANNO	INTERESSI	CAPITALE
2017	euro 655.119,92	euro 640.677,96
2018	euro 542.974,50	euro 640.677,96

4. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni per gli importi, in migliaia di euro, di seguito specificati:

	Anno 2017	Anno 2018
Missione 50, Programma 2, capitolo 900002	+641	+641
Missione 50, Programma 1, capitolo 214903	-641	-641

5. L'Assessorato regionale dell'economia può concedere in concessione la coltivazione del giacimento in uno, con tutti o parte dei beni immobili afferenti il complesso termale facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione siciliana, al comune nel cui territorio ricade il complesso termale per lo sfruttamento attraverso soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica.»

Note all'art. 8, comma 10:

- La tabella «G» allegata alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale», contenente «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 15 S.O.

- L'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003» così dispone:

«*Fondo di garanzia personale formazione professionale.* - 1. È costituito un fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto all'albo previsto all'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa finalizzata ad una politica di sostegno al reddito.

2. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l'anno 2003, è di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Per gli anni successivi la spesa è quantificata ai sensi dell'art. 3, lettere g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Il fondo è, altresì, alimentato dalle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. I benefici non possono superare la durata di 60 mesi. Durante tale periodo l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a prevedere nel piano dell'offerta formativa appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione e/o di riconversione dei soggetti medesimi, nonché l'inserimento negli sportelli multifunzionali ove necessario.»


Note all'art. 8, comma 11 e all'art. 10, comma 9:

- Per la tabella «G» allegata alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 8, comma 10.

- L'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.» così dispone:

«*Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.* - 1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti utilizzati nei Cantieri di servizi di cui all'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è istituito l'elenco alfabetico ad esaurimento dei lavoratori già fruitori del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, che presentano istanza entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni che utilizzano i soggetti iscritti nell'elenco inseriscono in tutti i bandi di gara e/o affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai suddetti lavoratori.



3. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, nel rispetto delle norme comunitarie, è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'art. 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, gli incentivi previsti dagli articoli 37 e 39 della medesima legge per l'assunzione dei lavoratori, inseriti nell'elenco di cui al comma 1, rientranti nella casistica di cui all'art. 36, lettera b), della legge regionale n. 9/2009.

4. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori di cui al comma 1, è autorizzato a concedere, a coloro che ne fanno richiesta, l'intero ammontare dell'indennità triennale di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005.

5. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è, altresì, autorizzato a concedere, una tantum, alle imprese private che assumono i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di anni tre, l'ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai lavoratori ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005.

6. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:

a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;

b) assunzione a tempo indeterminato;

c) volontaria fuoriuscita dal bacino;

d) fruizione dell'anticipazione triennale dell'indennità per la finalità di cui al comma 4;

e) insussistenza o decadenza dai requisiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 237/1998.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 6.400 migliaia di euro. La spesa autorizzata dall'art. 75, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (UPB 6.3.2.6.2 - capitolo 712402) è destinata alle finalità previste dal presente articolo.»

- L'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.» così dispone:

«Finanziamento di cantieri di servizi. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.

2. Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporaneamente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennità è prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri di cui all'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di servizi.

5-bis. comma abrogato.

5-ter. comma abrogato.

5-quater. comma abrogato.

5-quinquies. comma abrogato.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

6-bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.»

Note all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16:

- L'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 marzo 2016, n. 12, S.O., così dispone:

«Rifinanziamento leggi di spesa. - 1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.

3. Per le finalità di cui all'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (capitolo 473738) da destinare ad enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica.

4. Per l'esercizio finanziario 2016 a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (Missione 4 - Programma 2 - capitolo 373314), il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a destinare la somma di 200 migliaia di euro agli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali relativo alla retribuzione del personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed è effettuato in unica soluzione.»

- La legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: «Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 13 agosto 1988, n. 35.

Nota all'art. 9, comma 1:

Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

Nota all'art. 10, comma 1:

- L'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.» così dispone:

«Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle società partecipate. - 1. Le disposizioni previste dall'art. 16, comma 4 e dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016.

2. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni la parola «2014» è sostituita dalla parola «2015».

3. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 la parola «2014» è sostituita dalla parola «2015».



4. Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 38.355 migliaia di euro, di cui 29.284 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) e 9.071 migliaia di euro per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2, capitolo 412539).

5. Per le medesime finalità del comma 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 45.523 migliaia di euro e per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa di 44.523 migliaia di euro, destinati al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati, ad esclusione degli enti del Servizio sanitario regionale.

6. Previa convenzione con il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS), società per azioni consortile, è autorizzata ad utilizzare il proprio personale per l'espletamento di servizi aggiuntivi nei musei regionali. A tal fine il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana provvede ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di servizi aggiuntivi apposite clausole che prevedano la possibilità di utilizzo del predetto personale.

7. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi ed enti regionali possono utilizzare, per lo svolgimento di lavori previsti dal comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, previa stipula di convenzioni con il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, il personale facente parte del bacino forestale di cui agli articoli 45-ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e al comma 7 dell'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).».

- L'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 recante «Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.» così dispone:

«Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo. - 1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma valutati in 3.740 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1008.

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto a 5.550 migliaia di euro all'accantonamento 1001 e quanto a 663 migliaia di euro, all'accantonamento 1006.

3. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a disporre, per l'anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

4. Le disposizioni di cui all'art. 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, come modificate dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, possono essere prorogate, nei limiti degli stan-

ziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 14.375 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto ad 8.500 migliaia di euro, all'accantonamento 1004 e, quanto a 5.875 migliaia di euro, all'accantonamento 1008.

5. Per l'esercizio finanziario 2009, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei Comuni, è riservata, sentita la Conferenza regione - autonomie locali, al Comune di Palermo una somma sino a 36.000 migliaia di euro per consentire la prosecuzione dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4.

6. Nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali o extraregionali per l'esercizio 2009 e successivi, l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è tenuta a valersi delle professionalità, in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui contratti andranno a scadere il 31 dicembre 2008 che, per le finalità del presente comma, possono essere prorogati, nei limiti della spesa autorizzata, al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.

7. Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento territorio ed ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2009, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:

a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del dirigente generale del medesimo dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;

b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;

c) 18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;

d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006 - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;


e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - progetto PODIS - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.

Per le finalità del presente comma, per l'esercizio finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 784 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.

8. La predisposizione e realizzazione dei progetti attuativi del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, previste dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta obiettivo prioritario assegnato ai dirigenti generali interessati i quali sono tenuti al recupero delle somme anticipate dalla Regione per la realizzazione dei singoli progetti.

9. Ad avvio dei progetti di cui al comma 8, le risorse autorizzate dalla presente legge recuperate anche per effetto del medesimo comma 8, confluiscono, tramite decreto del Ragioniere generale, nel fondo di riserva destinato alle finalità di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni.

10. È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme na-



zionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione.

10-bis. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve le procedure di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, da espletarsi con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 nonché le assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, purché nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. La decorrenza dei termini delle graduatorie di concorsi pubblici espletati negli enti locali, ancora valide alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata di un ulteriore anno.

11. All'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è attribuito il coordinamento delle risorse regionali ed extra regionali, ivi comprese quelle derivanti dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali è autorizzato a predisporre, con la collaborazione del Dipartimento regionale della programmazione ed avvalendosi della Ragioneria generale, il relativo programma di utilizzo.

12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

13. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2009». Il differimento del predetto termine vale anche per l'incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza regione - autonomie locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2008.

14. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione della presente legge.»

- L'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.» così dispone:

«*Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione.* - 1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

- a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;
- b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;
- c) Sicilia e servizi S.p.A. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;
- d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi;
- e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito;
- f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo;
- g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;
- h) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;
- i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica-tecnologica e della ricerca;
- l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;
- m) S.P.I. S.p.A. per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando,

per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale - per il controllo di competenza.

3. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche.

4. Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia, si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.

6. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale.

6-bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale.


6-ter. I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all'interno dell'Assessorato regionale dell'economia - presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della Giunta regionale, di idoneo personale.

6-quater. Le società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo non si applicano alla società partecipata della Regione dell'area strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - testo unico bancario.»

Note all'art. 10, comma 2:

- Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16.



L'art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante «Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia.» così dispone:

«Contributi. - L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi:

a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli imprenditori ai sensi del precedente art. 25;

b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori in misura non superiore al 90 per cento delle spese correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza;

c) lettera abrogata;

d) contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte».

Note all'art. 10, comma 3:

- Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16.

- L'art. 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.» così dispone:

«Norme per la gestione delle riserve naturali. - La gestione delle riserve naturali può essere affidata alle province regionali, all'azienda regionale delle foreste demaniali, ad associazioni naturalistiche, alle università, ai comuni previo parere del Consiglio regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'assemblea regionale siciliana.

Ai fini della gestione delle riserve l'assessore regionale per territorio e l'ambiente, dopo la pubblicazione del decreto di affidamento della riserva, provvede ad accreditare agli enti gestori le somme necessarie alle spese di primo impianto e, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quelle relative alla gestione, previa relazione dell'ente gestore sui risultati conseguiti nell'anno precedente e documentata richiesta per quello successivo».

Note all'art. 10, comma 4:

Gli articoli 16 e 24 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale», per effetto delle modifiche apportate all'art. 16 dal comma che si annota, risultano rispettivamente i seguenti:

«Art. 16 - Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino «PIP Emergenza Palermo». - 1. Le misure di cui al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità, con conseguente fuoriuscita dal relativo bacino di riferimento, non è inferiore a cinque.

2. Nei confronti dei soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 6.

3. La richiesta di cui al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 novembre 2016.

4. Sono soppresse le lettere b) e c) del comma 3 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015.

5. L'ammontare della misura di fuoriuscita di cui al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015 non può in ogni caso superare l'importo corrispondente al numero di mensilità mancanti alla data di fuoriuscita dal bacino per raggiungimento dei requisiti di pensionabilità.

6. La lettera f) del comma 6 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015 è così sostituita:

«f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro e ove si superi detta soglia reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro.».

«Art. 24 - Finanziamento misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino «PIP Emergenza Palermo». - 1. L'autorizzazione di cui all'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è determinata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in 29.000 migliaia di euro (Missione 12 - Programma 4 - capitolo 183799)».

Note all'art. 10, comma 5:

Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16.

- L'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, recante «Interventi in materia di talassemia» così dispone:

«1. Ai cittadini affetti da forme gravi di talassemia riconosciute da un centro per la diagnosi, cura e prevenzione della talassemia esistente nel territorio nazionale o regionale e registrate dall'Osservatorio epidemiologico della Regione, sempreché residenti da almeno un anno nel territorio della Regione, è concessa un'indennità vitalizia a titolo personale nella misura di euro 411,62 mensili.

2. L'indennità è cumulabile con altre provvidenze previste da leggi statali e regionali.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in comuni distanti oltre 20 chilometri dai luoghi di cura è concessa altresì un'indennità pari a lire 200 per chilometro con riferimento ai giorni di cura.

4. L'indennità di cui al comma 1 è raddoppiata per coloro che risultano da almeno il biennio precedente residenti nelle isole minori siciliane e non è cumulabile con l'indennità di cui al comma 2.

5. Le modalità di concessione delle indennità di cui al presente articolo sono determinate con regolamento che verrà emanato dall'Assessore regionale per la sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Note all'art. 10, commi 6 e 7:

L'art. 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» così dispone:


«Finanziamento interventi nel settore della forestazione. Finanziamento garanzie occupazionali. - 1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 147320).

2. Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale n. 13/2014 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 3 - capitolo 147326).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è determinata nel limite massimo di 142.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 137.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

4. Le somme di cui al comma 3, con esclusione di quelle di cui al comma 5, sono iscritte in apposito fondo nella rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro da ripartire, con decreto del Ragioniere generale, tra il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, previa richiesta congiunta dei dirigenti generali dei predetti Dipartimenti in proporzione ai rispettivi fabbisogni.

5. La spesa di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 47 della legge regionale n. 9/2015 è ripartita rispettivamente, per l'esercizio finanziario 2016, quanto a 29.430 migliaia di euro Missione 16 Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514 e, per l'esercizio finanziario 2017, quanto a 24.430 migliaia di euro Missione 16 - Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 Programma 5 - capitolo 150514.».



Note all'art. 10, comma 8:

- L'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» così dispone:

«Rifinanziamento ulteriori leggi di spesa. - 1. Per le finalità di cui alle leggi regionali indicate nella seguente tabella sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a fianco di ciascuna indicate.

Norma di riferimento	Amministrazione	Amministrazione	Capitolo	Denominazione	Autorizzazione di spesa L.F. 3/2016 2016
L.R. 16/1979, art. 10	3	Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	376528	Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza.	1.145
L.R. 66/1975, art. 1	3	Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	377703	Contributi in favore di accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali e scientifiche aventi sede in Sicilia per le finalità di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza.	40
L.R. 34/1964	6	Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	183701	Contributo annuo all'unione italiana ciechi operante in Sicilia.	1.560
L.R. 4/2001, art. 128	6	Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	183715	Contributo nelle spese di gestione del centro regionale "helen keller" dell'unione italiana ciechi con sede a Messina.	570
L.R. 19 maggio 2005, n. 5 art. 29	6	Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	183754	Contributo annuo a favore del fisico nucleare Fulvio Frisone per l'assistenza socio-sanitaria	94
L.R. 25 novembre 1975, n. 72 art. 7	6	Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	183704	Contributo annuo al comitato regionale della Sicilia dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per le proprie finalità istituzionali.	350
L.R. 10/2003 art. 6	6	Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	183740	Contributi da erogare alle famiglie meno abbienti per la tutela della maternità e della vita nascente.	300
L.R. 10/2003 art. 8	6	Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	183742	Contributi in favore di consultori, istituzioni scolastiche, oratori e associazioni di solidarietà familiare per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative.	150
L.R. 152/1980 art. 1	9	Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale		Contributo all'istituto per ciechi "Opere riunite Florio e Salamone" di Palermo	1434
L.R. 152/1980 art. 1	9	Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	373334	Contributo all'istituto per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania	141
L.R. 152/1980 art. 2	9	Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	373711	Contributo annuo all'unione italiana ciechi per il funzionamento della stamperia braille	1.615
L.R. 24/2000, art. 18, c. 1	9	Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	317708	Finanziamento agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24	726



L.R. 9/2013, art. 73, c. 6	9	Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	373307	Contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, e vulcanologi e per l'acquisto, il rinnovo e il noleggio di attrezzature didattiche ivi comprese le dotazioni librerie degli istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento	160
L.R. 9/2013, art. 73, c. 6	9	Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	373313	Assegnazioni alle università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonché per il funzionamento dei comitati che sovrintendono alle attività medesime.	114
L.R. 2/2002, art. 66, c. 1	9	Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	373718	Contributi ai consorzi universitari costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale siciliana di riferimento e da altri enti pubblici e privati ed operanti nei comuni, che non siano sedi di atenei universitari, destinati alla gestione dei corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studi universitari e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali	5.205
L.R. 6/2001, art. 102	10	Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente	550801	Contributi da concedere a termini degli artt. 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991. (ex cap. 56903)	150
L.R. 46/1967, artt. 30 e 31	13	Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo	472514	Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il turismo interno.	1.934
TOTALE					15.688

2. Il fondo di cui all'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è rideterminato, per l'anno 2016, in 12.994 migliaia di euro, da ripartire secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

3. Al Fondo di cui all'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 non possono accedere i soggetti beneficiari per la stessa annualità di altri contributi regionali, per i medesimi progetti ed attività.

4. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'art. 128 della legge regionale n. 11/2010, finanziate ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2016.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle iniziative di cui all'art. 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, a valere sui finanziamenti del capitolo 473709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015.


6. Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2015, ai sensi dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione delle attività sino al 30 giugno 2016.

7. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella G, per l'anno 2016, a valere sul capitolo 143311, è destinata, per l'importo di 300 migliaia di euro, in favore delle ex province regionali di Caltanissetta e Messina.

8. I trasferimenti in favore dei Consorzi universitari di cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono assegnati previo accordo da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tra l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, e le Università, che ridefinisce i criteri di riparto ed i rapporti economico-finanziari tra le Università ed i Consorzi universitari, stabilisce la governance e fissa gli obiettivi dell'offerta formativa sul territorio.

9. In relazione ai principi dell'art. 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'art. 81 della Costituzione nonché dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'art. 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 si interpreta nel senso che l'importo ivi previsto rappresenta la misura massima del contributo, che è dovuto in ogni caso nei limiti dello stanziamento previsto con la legge di stabilità regionale per ciascun anno.

10. Le norme regionali che dispongono concessioni di contributi ed erogazioni definite sotto ogni altra forma, in relazione ai principi dell'art. 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'art. 81 della Costituzione nonché dell'art. 17 della legge n. 196/2009, si interpretano nel senso che l'importo indicato nella relativa legge regionale, ivi comprese le ipotesi di contributo annuo, rappresenta la misura massima erogabile e che l'importo medesimo è dovuto in ogni caso nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio regionale o con la legge di stabilità regionale per ciascun anno.»



- L'art. 18 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante «Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.» così dispone:

«Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, con le procedure previste per la programmazione, agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ammessi nell'ultimo triennio ai benefici di cui alla legge regionale 18 agosto 1979, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, le attività ed i tirocini formativi e di orientamento per assistenti sociali ed operatori del comparto socio-assistenziale; è autorizzato, altresì, a finanziare le relative attività di formazione continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui servizi sociali e sul fabbisogno formativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.

3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.»

Note all'art. 10, comma 9:

- L'art. 73 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. legge di stabilità regionale» così dispone:

«Fondi globali e tabelle. - 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 nelle misure indicate nelle tabelle «A» e «B» allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio finanziario sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2016, nell'allegata tabella C.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella «D» sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella «E» sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2016, 2017 e 2018, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella «F» sono abrogate.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella «G».

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella «L».

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio finanziario, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella «L».

- Per l'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.» vedi nota all'art. 8, comma 11.

Nota all'art. 10, comma 11:

L'art. 21 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante «Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.», per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di personale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione. - 1. Al comma 12 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole «Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze» sono inserite le parole «parole soppresse presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione» e dopo la parola «unità» sono inserite le parole «per ufficio».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità ai lavoratori delle ex province regionali forniti di titoli idonei.

3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 225 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.»

Note all'art. 10, comma 12:

- Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16.

- L'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, recante «Abrogazione e modifiche di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.» così dispone:

«Ai fini dell'adesione all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa da parte della Regione siciliana è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 63.000.000.



È, altresì, autorizzata la spesa annua di lire 7 milioni, decorrente dall'esercizio finanziario 1973, a titolo di contributo di partecipazione alla Associazione medesima.».

Note all'art. 10, comma 13:

- Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16.

- L'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 224, recante «Adesione della Regione siciliana ad organismi ed istituzioni delle Comunità economiche europee.» così dispone:

«La Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'adesione alle organizzazioni internazionali di enti locali - o alle sezioni italiane delle stesse - che svolgono attività consultiva nei confronti delle Comunità economiche europee e che presentino rilevante interesse per la Regione siciliana.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a determinare e disporre l'erogazione di quote associative, contributi e quanto altro necessario per consentire la partecipazione della Regione alle organizzazioni di cui al comma precedente ed ai lavori delle stesse.».

Nota all'art. 10, comma 14:

L'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.» così dispone:

«*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.* - 1. Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni ambientali con conseguente incremento delle entrate finanziarie e dello sviluppo economico, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è istituita una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa delibera di Giunta che ne fissa i criteri per la costituzione.

2. Per quanto non espressamente integrato dalla presente legge trova applicazione il Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla valutazione ambientale strategica, alla valutazione di impatto ambientale, alla valutazione di incidenza ambientale ed alla autorizzazione integrata ambientale, le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti, vengono determinate come da seguente allegato:

ALLEGATO

Definizione delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorità competenti al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione.

La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione di un importo fisso e di uno variabile, differenziato in relazione al tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto:

PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12, decreto legislativo n. 152/2006	euro 1.000,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VIA art. 20, decreto legislativo n. 152/2006	euro 2.000,00	+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera
Valutazione ambientale strategica - art. 13, decreto legislativo n. 152/2006	euro 5.000,00	nulla
Valutazione d'impatto ambientale - art. 23, decreto legislativo n. 152/2006	euro 3.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Valutazione di incidenza ambientale	euro 2.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di incidenza ambientale	euro 3.000,00	nulla
Procedura integrata di VIA e Verifica di incidenza ambientale	euro 5.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura integrata di VAS e Verifica di incidenza ambientale	euro 7.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e Verifica di incidenza ambientale	euro 4.000,00	+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata VAS/VIA (porti)	euro 8.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale	euro 5.000,00	+ 0,5 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata AIA/VIA	euro 8.000,00	+ 1,5 per 1000 del valore dell'opera

3-bis. Per il funzionamento della Commissione tecnica di cui ai commi 1 e 2 e comunque per il pagamento degli oneri direttamente riferiti alle attività istruttorie previste dal comma 3 è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 90 migliaia di euro.

3-ter. La Commissione è composta da trenta commissari esterni. L'incarico dei componenti della Commissione di cui al comma 1 è di durata triennale, rinnovabile una sola volta.



4. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate all'autorità procedente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'*iter* istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.

5. In caso di VAS su strumenti di pianificazione territoriale sono tenuti al relativo versamento tutte le amministrazioni competenti, ovvero i privati che presentano i relativi piani, in conformità alla vigente legislazione. Al solo scopo di incentivare il corretto Governo del territorio per le realtà territoriali minori la quota fissa prevista per la procedura di VAS sugli strumenti urbanistici dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti è ridotta della metà.

6. Sono abrogati l'art. 51 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, l'art. 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 13, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'art. 6, commi 24 e 25, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.».

Note all'art. 10, commi 15, 16 e 17:

- Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16.

- L'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, recante «Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in ente di sviluppo agricolo.» così dispone:

«Per l'attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge all'ente è autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione di oneri entro i limiti che saranno fissati, per ciascun esercizio finanziario, con la legge di bilancio.

Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, a carico del proprio bilancio, all'ente, per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 12 e 14, le somme all'uopo necessarie, da determinarsi in rapporto alle effettive esigenze con legge di bilancio.

Le somme così anticipate saranno restituite con versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione in rapporto alle modalità di recupero nei confronti dei beneficiari fissate nei citati articoli.».

Note all'art. 10, comma 18:

- Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16.

- L'art. 1 della legge regionale 16 luglio 1982, n. 71, recante «Interventi finanziari in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra di Palermo.» così dispone:

«Fino alla conclusione delle operazioni previste dall'art. 24 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad intervenire, in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, mediante contributi destinati agli oneri conseguenti alla applicazione degli accordi di lavoro disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, 7 novembre 1980, n. 810 e dai successivi provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.».

Note all'art. 10, comma 19:

- L'art. 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.» così dispone:

«Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006. - 1. Al fine di consentire una immediata attivazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio della Regione relativi alle singole misure del P.O.R. può contenere somme relative ad interventi coerenti con le misure medesime, finanziati con fondi regionali.

2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilità dei capitoli di spesa sotto elencati confluiscono nel fondo, di cui all'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per essere successivamente iscritti nei pertinenti capitoli relativi alle misure del P.O.R. con le modalità di cui al predetto art. 39, ovvero direttamente in detti capitoli del P.O.R.:

a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli: 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;

b) Assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401, 642402, 645604;

c) Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione: capitoli: 776003, 776007, 776010, 776401.

3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono soppressi.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del POP Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 2002 - 2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del complemento di programmazione dello stesso POR Sicilia.».

- Per l'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 10, comma 8.

Nota all'art. 10, commi 20 e 24:

- Per l'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 10, comma 8.

Note all'art. 10, commi 21 e 22:

- Per l'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 8, commi 12, 13, 14, 15 e 16.



- L'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, recante «Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia.» così dispone:

«L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per il funzionamento e l'attività dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale, nonché per la manutenzione e ripristino dei rispettivi locali».

Nota all'art. 10, comma 25:

L'art. 32 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.» così dispone:

«Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione.

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

4. Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2018, in armonia con quanto previsto dall'art. 4, commi 9 e 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013 e dell'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistendone i presupposti, l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.

5. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa di 28.616 migliaia di euro annui.
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).».

Note all'art. 10, comma 26:

- Per l'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 10, comma 8.

- L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, recante «Provvidenze per gli istituti per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania e "Florio e Salamone" di Palermo e per la stamperia Braille di Caltanissetta.» così dispone:

«Per consentire il conseguimento dei relativi fini istituzionali a favore dei non vedenti, anche se con altre minorazioni fisiche e psichiche, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'istituto per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania ed all'istituto per ciechi "Florio e Salamone" di Palermo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, un contributo annuo di lire 500 milioni ciascuno.

I contributi di cui al precedente comma saranno erogati sulla scorta di programmi annuali di attività degli istituti.».

Nota all'art. 10, comma 27:

Per l'art. 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 10, commi 6 e 7.

Nota all'art. 10, commi 30 e 33:

L'art. 1 della legge regionale 30 giugno 2016, n. 13, recante «Rifinanziamento di leggi di spesa in agricoltura. Interventi urgenti in favore del personale degli enti locali.» così dispone:

«Rifinanziamento leggi di spesa. - 1. Per le finalità di cui alle leggi regionali indicate nella seguente tabella sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a fianco di ciascuna indicate, espresse in migliaia di euro, riguardanti interventi dai quali discendono, per la Regione, impegni finanziari pluriennali per il funzionamento degli enti, assunti a seguito della sottoscrizione del relativo atto costitutivo consortile, non finanziabili, per loro natura, attraverso il fondo istituito con il comma 8-bis dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni:

NORMA DI RIFERIMENTO		AMMINISTRAZIONE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	AUTORIZZAZIONE DI SPESA ANNO 2016
legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, articolo 5	10	Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea	147314	Somme destinate al funzionamento dei consorzi già costituiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, 88, nonché dei consorzi agrari.	400
legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, articolo 5	10	Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea	147315	Finanziamenti al Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia.	1.360

2. Per le finalità di cui all'art. 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 2.526 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 144111).

3. Le risorse nazionali trasferite annualmente per l'attività di cui all'art. 44 della legge regionale n. 9/2015, appostate sull'apposito capitolo del bilancio della Regione, sono erogate con le seguenti modalità:

- a) l'80 per cento all'impegno delle somme;
- b) il restante 20 per cento alla presentazione del rendiconto.



4. Le modalità di erogazione di cui al comma 3 trovano applicazione anche con riferimento alle somme trasferite dallo Stato per le attività svolte nell'esercizio finanziario 2015.

5. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 8-bis dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, come rideterminato dal comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, capitolo 215734).

Nota all'art. 10, comma 31:

L'art. 8 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale». Disposizioni varie.» così dispone:

«Finanziamento interventi di spesa. - 1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2014 nell'Allegato 1 - Rifinanziamento interventi di spesa - di cui all'art. 17 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono sostituite da quelle previste dall'Allegato 1 della presente legge.

2. La spesa autorizzata dall'art. 11, comma 101, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, per l'anno 2014, in 372 migliaia di euro (UPB 2.2.1.1.2 - capitolo 342534).

3. La spesa autorizzata dall'art. 54 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è rideterminata, per l'anno 2014, in 500 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).

4. Per le finalità di cui all'art. 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 40 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 148102).

5. Per le finalità di cui all'art. 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 500 migliaia di euro.»

Nota all'art. 10, comma 34:

- L'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.» così dispone:

«Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita a decorrere dal 2014, in favore dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le risorse da assegnare ai comuni sono calcolate in ciascun anno applicando un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi già IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia nell'ultimo anno precedente all'esercizio di riferimento. L'aliquota di compartecipazione per il triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e l'ammontare dell'IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito così determinato è ripartito tra i singoli comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.

2. Al fine di consentire che una parte della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sia destinata alla realizzazione di specifici obiettivi nonché per scopi di solidarietà intercomunale è istituito il Fondo perequativo comunale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Il predetto Fondo è alimentato con una quota, determinata con le modalità previste al comma 3, della compartecipazione al gettito dell'IRPEF attribuito a ciascun comune ai sensi del comma 1 e prelevato alla fonte.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun co-

mune, le quote di spettanza del suddetto Fondo, al netto, per l'esercizio finanziario 2015, delle destinazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) dimensione demografica;

b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento e in diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a 100.000 migliaia di euro;

c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;

d) esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione di parte corrente che copra interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per:

1) il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

2) la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17;

f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;

g) capacità di riscossione;

h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente.

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.


4-bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'art. 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

7-bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.



7-ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il Dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

7-quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al Comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il 30 settembre 2014. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.»

- Per l'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 8, commi 3, 4, 7.

Nota all'art. 10, comma 35:

L'art. 76, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002» così dispone:

«Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al Comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006.

1-ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, comprovato dall'effettivo esercizio anche in sede regolamentare delle facoltà impositive conferite dalle vigenti disposizioni di legge statale e dall'attivazione o aggiornamento di tutti gli strumenti tariffari previsti dall'ordinamento, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.

3. comma abrogato.

4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.

4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.

5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.


7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 13, e l'art. 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'art. 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.



12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.».

Note all'art. 10, comma 36:

I commi 1, 2 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU.», così rispettivamente disponevano:

«Art. 1 - *Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani.* - 1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera *b)*, e la detrazione di cui al comma 1-*bis* si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

7. A decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. Per l'anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento.».

Note all'art. 10, comma 38:

- Per la tabella «G» allegata alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale», contenente «Stanziamanti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria» vedi nota all'art. 8, comma 10.

- L'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.» così dispone:

«Disposizioni relative al turismo. - 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

3. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, dopo le parole «Regione siciliana» inserire le parole «ed il turismo interno».

4. Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante, l'Assessore regionale per

il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:

a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:

1) unità di rete Egadi euro 370.000;

2) unità di rete Eolie euro 660.000;

3) unità di rete Pantelleria euro 40.000;

4) unità di rete Pelagie euro 180.000;


b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:

1) unità di rete Eolie euro 250.000.

Per le finalità di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità e, con carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di comuni singoli o associati, contigui, a condizione che, se associati, la maggioranza di essi sia a prevalente economia turistica ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 contigui, ed a condizione che venga stipulata tra di essi apposita convenzione che ne regoli modalità attuative anche ai fini dell'utilizzo in comune delle risorse turistiche e del miglioramento dei servizi di mobilità, con l'utilizzo anche di bus scoperti che attraversano il territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano integralmente i relativi oneri. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità con proprio decreto disciplina l'esecuzione della presente disposizione. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituite in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'art. 1



della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio, (periodo soppresso). Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana provvede direttamente alla corresponsione delle somme, calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse modalità previste per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza regionale; ogni pattuizione in contrasto con la presente disposizione, contenuta nei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale, deve intendersi annullata; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli elencati nel D. Dirig. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall'art. 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.

6-bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi.

6-ter. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6.

7. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, è sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto.»

All'onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

9. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 1».

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

11. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono sopresse le parole «che si realizzano nel territorio regionale».

12. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è sostituito dai seguenti:

«1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.

1-bis. Per le finalità del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004.»

13. Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

14. Al comma 2 dell'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole da «interna» a «Finanze» sono sostituite con le parole «costituita con decreto del dirigente generale del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione».

Note all'art. 10, comma 41:

- L'art. 38 del regio decreto-legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana.» così recita:

«Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo».

- Gli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Disposizioni urgenti per l'Ente acquedotti siciliani.» così rispettivamente dispongono:

«Art. 3 - *Contributo finanziario.* - 1. L'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) è autorizzato a contrarre nell'anno 1996, con il proprio istituto cassiere, un'anticipazione di lire 15.000 milioni per le esigenze della gestione degli impianti di pertinenza dello stesso ente.

2. L'anticipazione di cui al precedente comma da contrarsi alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso annuo non superiore al «prime rate ABI», verrà rimborsata il 31 gennaio 1997.

3. Il rimborso dell'anticipazione e degli oneri relativi a titolo di interessi è posto a carico del bilancio della Regione con pagamento da effettuarsi direttamente in favore dell'istituto erogante.

Art. 4 - *Determinazione delle tariffe.* - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe delle forniture idriche, differenziate solo per tipo di utenza, sono determinate dall'Ente acquedotti siciliani, con i criteri dell'art. 13, comma 1, 2 e 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; tali tariffe sono applicate nei confronti di tutti gli utenti privati e/o pubblici senza deroga alcuna, anche in assenza di apposita convenzione.

2. Le tariffe previste nelle convenzioni già stipulate dall'E.A.S. con gli utenti privati e/o pubblici, devono intendersi decadute ed aggiornate automaticamente ai sensi del precedente comma.»

- La legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante «Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 7 agosto 2015, n. 32, S.O.

Nota all'art. 10, comma 42:

L'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» così dispone:

«*Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.* - 1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale.

2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'art. 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'art. 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo art. 18, comma 2, lettera a).

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.A., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:

a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;

c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma, di cui all'art. 12.»



Note all'art. 12, commi 1 e 2:

- La legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, recante «Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 giugno 1983, n. 26.

- L'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 42.» così dispone:

«Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni. - 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.»

Note all'art. 12, comma 4:

- La legge regionale 31 ottobre 1978, n. 37, recante «Norme regionali integrative della legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 19 agosto 1978, n. 36.

- Per l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 42.» vedi nota all'art. 12, commi 1 e 2.

Note all'art. 14, comma 1:

L'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione animale» così dispone:

«1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.

2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina,

di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole.

3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.

4. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone e mantiene aggiornato, sul proprio sito internet istituzionale, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina, nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 2, capo I, della decisione 2009/712/CE.»

Note all'art. 14, comma 4:

L'art. 13 del regolamento UE del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, recante «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio CEE n. 352/78, CE n. 165/94, CE n. 2799/98, CE n. 814/2000, CE n. 1290/2005 e CE n. 485/2008» così dispone:

«Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale. -

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti che operano nel sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

2. Gli Stati membri garantiscono una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo. A tale riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni normative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi selezionati e designati di cui all'art. 12, paragrafo 1, non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

3. L'autorità nazionale interessata fornisce al potenziale beneficiario, principalmente con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi selezionati e designati di cui all'art. 12, paragrafo 1.»

Note all'art. 14, comma 5:

L'art. 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.» così dispone:

«Aiuti alle associazioni allevatori per la tenuta dei libri genealogici. - 1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'attuazione dei controlli funzionali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute e aderenti all'associazione italiana allevatori di cui all'art. 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in conformità all'art. 27 del regolamento CE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione CE n. 1857/2006.



2. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed europea in materia:

a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli eseguiti dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

3. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 2.300 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).».

Note all'art. 15, comma 1:

- Per l'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.» vedi nota all'art. 8, comma 1.

- Per l'art. 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.» vedi nota all'art. 8, comma 6.

Nota all'art. 17, comma 1:

- Per l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.» vedi nota all'art. 12, commi 1 e 2.

Note all'art. 17, comma 5 e all'art. 18, comma 4:

- L'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.» così dispone:

«*Variazioni di bilancio.* - 1. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare al bilancio della Regione siciliana nonché al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196:

a) per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del fondo sanitario regionale;

b) per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata;

c) compensative fra i capitoli relativi al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale e al fondo per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno istituito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2;

d) lettera abrogata;

e) lettera abrogata;

f) compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese;

g) per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della Giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in modo da rispettare i principi stabiliti dall'art. 11 del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;

h) per l'attuazione dell'art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

i) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza;

i-bis) compensative tra il capitolo relativo al fondo di riserva 1603 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e i pertinenti capitoli di spesa di parte corrente.

2. Le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con le medesime modalità sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della predetta legge.

3. Sono abrogati l'art. 38 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10; il comma 22 dell'art. 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27; il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1 si applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.».

- L'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.» così dispone:

«*Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio.* - 1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, in conformità con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 79 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo. Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

2. L'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'art. 11-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento all'Amministrazione regionale sono applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

4. Le norme di attuazione di cui al comma 1, con riferimento all'Amministrazione regionale, determinano la disciplina riguardante l'organo di controllo e le modalità di esercizio delle funzioni connesse all'applicazione dell'art. 72 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 4 dello statuto della Regione, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le norme del proprio regolamento interno, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle esigenze di rendicontazione della Regione.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono disciplinati i tempi e le modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti degli organismi strumentali della Regione.

7. Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 51, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio e le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. Per le tipologie di variazioni di bilancio non disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali e per quelle fatte salve dal predetto comma 10, la relativa disciplina è definita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.



8. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina organica di contabilità, per i rinvii all'ordinamento contabile regionale contenuti nel decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il bilancio finanziario gestionale di cui all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni è approvato dalla Giunta regionale;

b) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

c) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità di versamento al cassiere delle somme riscosse, gli strumenti di pagamento previsti dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme previste dall'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

d) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i termini per la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del rendiconto generale della Regione.

9. Gli enti strumentali e gli organismi strumentali della Regione adeguano i propri regolamenti contabili alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che le disposizioni dei regolamenti in contrasto con quelle del medesimo decreto legislativo cessano di avere efficacia dal 1° gennaio 2015.

10. Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, la Giunta regionale provvede, nei termini, secondo le ulteriori modalità e per gli effetti previsti dai commi 7 e seguenti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015. Il relativo provvedimento è trasmesso all'Assemblea regionale siciliana.

11. Con le medesime modalità di cui al comma 10 si provvede al riaccertamento dei residui in ciascun esercizio finanziario nei termini ed ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'art. 63 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'art. 11, comma 16, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio provvisorio continua ad applicarsi la disciplina vigente nell'esercizio finanziario 2014.

13. Per quanto non diversamente regolato per effetto del rinvio operato dal comma 1 e per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte dal presente articolo, continua a trovare applicazione la vigente disciplina regionale di contabilità.

14. È abrogato il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.»

- L'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2016.» così dispone:

«Disposizioni in materia di variazioni di bilancio. - 1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015.»

Nota all'art. 18, comma 1 lettera a) e lettera b):

Per l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.» vedi nota all'art. 12, commi 1 e 2.

Nota all'art. 19, comma 1:

L'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, recante «Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.», per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norme in materia di tasse automobilistiche. - 1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La tassa automobilistica è frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo. Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le relative modalità applicative.

2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.»

Nota all'art. 19, commi 2 e 3:

L'art. 18 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante «Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.», per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Servizio di dissalazione isola di Vulcano e aeroporto di Trapani Birgi. - 1. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano, in relazione alle obbligazioni che saranno assunte a seguito dell'espletamento della gara di appalto da parte del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzata, per dieci anni, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2017.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per gli esercizi finanziari (parola soppressa) 2017 e 2018, mediante riduzione di parte delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1006, del bilancio della Regione previo ripristino dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

3. Alla lettera a) del comma 4-sexies dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 le parole da «in conseguenza» fino a «2011» sono soppresse.

4. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 4-sexies dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2011, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2016, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Nota all'art. 19, comma 4:

L'art. 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, recante «Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie.», per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Programmazione degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle risorse FSC 2014-2020. - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio nonché per favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, è prevista la spesa di 26.000 migliaia di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, da destinare al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.»

Nota all'art. 22, comma 1:

L'art. 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, recante «bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018.» così dispone:

«Allegati. - 1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) la nota integrativa (allegato 1);

b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);



e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);

f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);

j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);

k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);

l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);

m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

n) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14).».

Nota all'art. 22, comma 2, lettera e):

L'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.» così dispone:

«*Assestamento del bilancio.* - 1. Entro il 31 luglio, la Regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.».

17R00061

LEGGE 6 dicembre 2016, n. 25.

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 53 del 7 dicembre 2016)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione relativi alle obbligazioni contratte e finalizzate alla gestione dello spazio espositivo denominato «Cluster Biomediterraneo», nell'ambito dell'esposizione universale Expo Milano 2015, per il valore complessivo di euro 2.664.410,48 come specificato nei prospetti «A», «A.1», «B» e «C» allegati alla presente legge per farne parte integrante e sostanziale.

2. Al finanziamento della spesa pari a complessivi euro 2.664.410,48 derivante dai debiti fuori bilancio di cui al comma 1 si provvede, quanto ad euro 1.883.183,06, con le disponibilità finanziarie di cui alla Missione 16, Programma 1, Capitolo 348121 e, per l'importo di euro 781.227,42, a valere sulle somme già impegnate sulla Missione 16, Programma 1, Capitolo 348121 per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 dicembre 2016


CROCETTA

Assessore regionale per l'economia: BACCEI

17R00144

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 6 1 0 *

€ 4,00

